



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno **1** numero **3** dicembre **2010**

**Lettera del
Presidente**

**La prospettiva
del "dunque"**

**Perché
i servizi**

**Il parere
delle BCC
per l'accesso
al credito
nei momenti
di crisi**



in questo numero

| | |
|---|---------|
| Lettera del Presidente.....p. | 3-4 |
| Qui via XX Settembre.....p. | 5-11 |
| Finestra dal mondop. | 12 |
| Spaziocoopp. | 13 |
| Abitazionep. | 14-15 |
| Agricolo – Lattiero Caseario e Zootecnicop. | 16-17 |
| Credito e Finanza.....p. | 18-19 |
| Lavoro Cultura Servizi.....p. | 21 |
| Solidarietà Socialep. | 22-23 |
| Inserto tecnicop. | I-XXXII |

È prevista anche la rubrica:

Lettere in Redazione

Per consentire alle cooperative di dialogare tra di loro, con la loro associazione di rappresentanza e per dare suggerimenti alla redazione. I contributi devono essere inviati a: redazione@confcooperative.brescia.it

Confcooperative Brescia Notizie
anno 1 - n. 3
Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore: Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile: Silvia Saiani
In redazione: Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini, Massimo Olivari

Stampa: Tipografia Artigianelli - Brescia

Progetto grafico e impaginazione: Dario Ciapetti

Fotografie: archivio di Confcooperative Brescia

Hanno collaborato a questo numero: Enzo Pezzini, don Angelo Chiappa, Marco Menni, Raffaele Arici, Cinzia Pollio, Alessandro Maggioni, Giorgio Lonardi, Luigi Losi, Carlo Ruggeri, Lidia Copeta

In copertina: foto di Christian Penocchio

DIFENDERE IL LAVORO

L'anno che sta per finire è stato particolarmente difficile per molte nostre cooperative. La certezza del permanere o del sopraggiungere di molteplici difficoltà connesse alla crisi economica, ci ha spinto ad intensificare gli sforzi per mettere in campo risorse, professionalità, iniziative al fine di sostenere le azioni di contrasto e superamento delle situazioni più difficili. Un'opera incessante e meticolosa che le cooperative aderenti all'Unione hanno apprezzato e riconosciuto, continuando a manifestare, irrobustendola, una forte fedeltà associativa.

Un'opera che ha assecondato lo straordinario e fondamentale impegno delle nostre cooperative, teso a conseguire anche quest'anno, terzo della crisi, il risultato di salvaguardare pressoché tutti i posti di lavoro. Sono sedicimila le persone e quasi altrettante le famiglie che vivono dell'occupazione nel nostro sistema di imprese. Un'occupazione che vogliamo mantenere stabile, dignitosa, non effimera o precaria.

Il nostro Paese ha posto a fondamento della propria Costituzione il lavoro, per esaltarne il valore



e riconoscere l'importanza decisiva che esso ha per la persona, la famiglia, la società. Per di più, noi operatori siamo espressione di una cultura, di una ispirazione, di riferimenti ideali che ci impongono di giudicare il contenuto delle nostre attività in relazione al soddisfacimento dei bisogni reali dei soci, in quanto persone. Bisogni, tra i quali, primeggia il lavoro. Per la salvaguardia di ogni posto di lavoro, in situazioni talvolta drammatiche come quelle che viviamo, ogni cooperativa deve perciò ricorrere a tutte le risorse di solidarietà disponibili o possibili. Proprie o condivise con altre cooperative. Da qualche tempo, purtroppo, il ricorso via via crescente alla cassa integrazione ed il preoccupante livello della disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, ci dicono di una condizione grave, prossima a costituire un'insidia per la stessa coesione sociale. Non solo per il diffuso abbassamento del tenore di vita e per l'ampliamento delle fasce di

povertà, ma anche per l'affievolirsi della speranza stessa di un reale positivo cambiamento nel breve futuro.

Le immagini di persone che dai tetti di un capannone, di un edificio pubblico, o dalla cima di un gru, urlano la propria disperazione per la perdita del posto di lavoro, sono sempre più frequenti. Feriscono la dignità umana, la coscienza di ciascuno; sono lo specchio di un degrado che pos-

La certezza del permanere o del sopraggiungere di molteplici difficoltà connesse alla crisi economica, ci ha spinto ad intensificare gli sforzi per mettere in campo risorse, professionalità, iniziative al fine di sostenere le azioni di contrasto e superamento delle situazioni più difficili

LETTERA DEL PRESIDENTE

siamo arrestare solo se l'occupazione, nel nostro Paese, diviene la priorità delle priorità. È l'obiettivo ineludibile che la politica e le istituzioni devono perseguire senza ulteriori colpevoli ritardi. Una responsabilità alla quale devono corrispondere anche le realtà imprenditoriali e sindacali. La cooperazione bresciana, per quanto le appartiene, ha sinora fatto il proprio dovere. Che continui a farlo, è l'augurio migliore che ci possiamo scambiare nell'attesa dell'anno che sta per venire.

Roberto Marcelli



UN NATALE DA CRISTIANI ADULTI

don Angelo Chiappa

Senza nulla trascurare di quanto appartiene alla nostra TRADIZIONE NATALIZIA (presepio in casa, in azienda; stelle comete sulle facciate dei nostri edifici; recupero delle nenie natalizie da cantare con i nostri piccoli; insieme come famiglie la MESSA DI NATALE; fare in modo che in noi e attorno a noi si respiri ARIA NATALIZIA anche con lo scambio di piccoli regali e di calorosi auguri) dobbiamo essere capaci di vivere UN NATALE DA CRISTIANI ADULTI. *“ Il Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero perché voi diventiate ricchi attraverso la sua Povertà ”* (2 Cor.8,9): Lui non solo ha donato, ma si è donato. Ne possiamo dedurre che **la nostra “ricchezza” è la capacità di DONARE e di DONARCI**. Ogni DONO GRATUITO è armonia che s'irradia dal cielo e luce che “illumina la notte”.

Col suo NATALE Gesù ha aperto il CANTIERE per un nuovo progetto di umanità: da Dio si è fatto uomo per condividere dal basso e riscattare in tutto la nostra umanità.

“Resta un'esperienza di eccezionale valore imparare ... a guardare i grandi eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e dei derisi, in una parola, dei sofferenti... Non si tratta di prender partito per gli eterni insoddisfatti, ma nel rispondere alle esigenze della vita in tutte le sue dimensioni; e nell'accettarla nella prospettiva di una soddisfazione più alta, il cui fondamento sta veramente al di là del basso e dell'alto” (Dietrich Bonhoeffer).

“Aveva occhi e vedeva”, è l'elogio più bello fatto a **Madre Teresa di Calcutta** da un acuto osservatore della vita come Pier Paolo Pasolini, che di lei ha scritto *“Suor Teresa è una donna dall'occhio dolce, che, dove guarda vede, discerne e passa all'azione”*.

Così sia per tutti noi. Con fervidi auguri di BUON NATALE da CRISTIANI ADULTI!

LA PROSPETTIVA DEL "DUNQUE"

Lasciare la logica difensiva per agire costruendo reti

La crisi c'è e durerà per un certo periodo di tempo. Difficile dire quanto. Ma certamente modificherà il nostro modo di lavorare e di pensare il come *fare impresa*. Cercherò, in queste poche righe, di sostenere un'ipotesi, cioè la necessità di costruire reti e relazioni che riabilitino la nostra vocazione territoriale, il nostro senso di responsabilità economica verso la società: le cooperative non sono solo fornitori di beni e servizi, ma *partner* territoriali e sociali.

Una logica difensiva

Passano i giorni e i mesi eppure non si intravede la fine della crisi economica iniziata nel 2008. Anzi, più passa il tempo e più ci accorgiamo che le imprese, gli enti pubblici, le nostre cooperative e le nostre famiglie sono coinvolte in processi che di emergenziale e di straordinario hanno ormai poco. Ma le soluzioni adottate sono solo di natura temporanea, spostano i problemi un po' più in là senza far intravedere soluzioni su cui investire, credere ed agire. Manca ancora una visione di futuro. In sua assenza, non rimane che una logica difensiva: le imprese ottimizzano i costi e gli organici; le cooperative difendono con fatica lavori e commesse che fino a ieri si

consideravano sicurezze e tutele verso i lavoratori e i cittadini; gli enti locali prevedono – e concretizzano – tagli che mettono in discussione le tutele sociali.

Forse questa fatica di pensare il futuro deriva anche da un'abitudine: quando le cose vanno bene, quando gli enti pubblici sono finanziariamente virtuosi, quando l'economia traina, allora anche gli attori economici – come ad esempio le cooperative – rischiano di pensarsi semplicemente come utenti, come clienti, come fornitori di un processo. Magari mettendo tra parentesi quella vocazione al protagonismo e alla responsabilità sociale che ha caratterizzato la nascita e il radicamento della formula cooperativa nelle nostre realtà locali, quel sentirsi "parte" della costruzione del bene comune.

Riscoprire la nostra vocazione e il nostro ruolo

Pensare che solo la politica con la P maiuscola o l'economia con la E maiuscola possano dar risposta ai problemi e alle attese oggi è del tutto il-



lusorio. È invece sicuramente importante ripartire da ciò che abbiamo e da ciò che sappiamo fare. Per esempio ascoltare e promuovere, cioè valorizzare, le nostre basi sociali. O ancora migliorare le reti di collaborazione interne, quelle fra noi. Abbiamo qualcosa da dire alla società civile e politica, grazie alla nostra naturale vocazione ad essere stimolo propositivo verso entrambe. Serve riscrivere un patto sociale, prima fra di noi, ma poi con la politica, l'associazionismo e l'economia locale. Perché il rischio di un progressivo isolamento è forte: anche i gruppi sociali possono essere anarchici e individualisti tanto quanto i

QUI VIA XX SETTEMBRE



singoli individui. E nella crisi è forte il rischio che ognuno cerchi di fare per sé, delegando agli altri il resto. Forse allora questa condizione diventa occasione positiva di ripensamento o, meglio, di rivalutazione del nostro ruolo, del nostro essere parte di una società civile che può esprimere potenzialità, creatività e passioni che individualmente faticano ad esprimersi.

Tra le possibili soluzioni per uscire da questa situazione difficile spesso ricorre la parola sussidiarietà: idea buona e fondante, ma facilmente travisata. Sussidiarietà non è “io faccio una parte e delego a te il resto” (atteggiamento spesso adottato dalle amministrazioni pubbliche), ma è “ognuno faccia la sua parte secondo la propria competenza, senza dirigismi, per raggiungere un obiettivo comune”, ovvero il benessere di una comunità, accettando anche le fatiche e debolezze reciproche. Sembra banale, in realtà è un cambio radicale del nostro modo recente di operare: dobbiamo aiutarci e aiutare il territorio a ripartire da questi assunti per non abbandonarci vicendevolmente al fato.

**«Sussidiarietà non è
“io faccio una parte
e delego a te il resto”
ma è “ognuno faccia la sua parte
secondo la propria competenza,
senza dirigismi,
per raggiungere un obiettivo comune”,
ovvero il benessere di una comunità,
accettando anche le fatiche
e debolezze reciproche»**

Agire costruendo reti

Da qui gli sforzi per pensare diversamente il nostro agire locale: conoscerci sul territorio, studiare insieme e proporre iniziative, confrontarsi con la società civile della zona, stimolare la politica a lavorare insieme cercando di rispondere al meglio ai bisogni crescenti di una comunità con risorse economiche carenti.

Per questo abbiamo attivato una serie di riflessioni, coinvolgendo in prima istanza i consorzi e realtà di secondo grado strutturate sul territorio: crediamo che la riprogettazione del nostro *fare* possa ripartire da qui. Stiamo visitando la provincia con questo spirito, auspicando la collaborazione di tutti, specie da parte di quelle realtà, nostre socie, più strutturate e maggiormente in grado di svolgere azioni propositive e trainanti. Infine nostro compito sarà anche quello di rilanciare alleanze con associazioni e istituzioni storicamente vicine. Con loro dovremo impegnarci

a far sintesi nell'individuare quel bene comune che ha consentito a Brescia di raggiungere nella storia grandi obiettivi. Solo insieme e con gli altri possiamo pensa-

re di poter fare proposte coinvolgenti, togliendo la paura che ingessa ogni azione, ovvero perdere quanto conquistato e faticosamente custodito.

Dobbiamo ricostruire reti con il territorio per ridare vigore al ceppo bresciano. E lo dobbiamo fare a modo nostro. Rillegendo qualche pagina della biografia che Corrado Belci scrive su Franco Salvi porto via qualche parola utile. Ci servono biografie che si mettano “a confronto con le situazioni date dal momento e dalle vicende della vita, per scoprire [...] l'impegno più conforme e più idoneo per assumere e comporre insieme il dovere verso gli altri, la propria vocazione e le esigenze della storia in cui [siamo] immersi”. E lo dobbiamo fare con lo stesso “linguaggio scarno, asciutto e scheletrico” tutto indirizzato al “dunque”, cioè ad un pensiero e ad un'azione di concretezza.

Marco Menni

PERCHÈ I SERVIZI

Non è indifferente, per una cooperativa associata, decidere di “appoggiarsi” per i servizi a Confcooperative piuttosto che a un altro soggetto

L'argomento di questo mio intervento riguarda la “politica” dei servizi di Confcooperative Brescia. Nel seguito mi occuperò dei motivi principali per cui i servizi sono proposti, in un'altra occasione di quali sono le logiche e le modalità di organizzazione di queste attività. Il proposito ultimo è di rendere evidente che non è indifferente, per una cooperativa associata, decidere di “appoggiarsi” per i servizi a Confcooperative piuttosto che a un altro soggetto.

Storicamente e tradizionalmente tramite “i servizi” le organizzazioni di tipo associativo producono risorse che integrano le proprie “entrate” tipiche, cioè quelle provenienti dalla contribuzione volontaria delle proprie associate, le “quote associative”.

Il nostro Legislatore ha riconosciuto espressamente, in più provvedimenti normativi, la possibilità per le Associazioni di erogare servizi eventualmente disciplinandone le modalità e gli ambiti. Per ragioni di sintesi limitato il ragionamento a due sottolineature:

– la questione della “liceità”

ad operare, vale a dire la definizione di un “perimetro di tipicità”, di titolarità, per l'Associazione a poter svolgere quel certo tipo di



prestazioni con quel certo tipo di modalità;

– il livello di garanzia per gli associati, incorporato nell'ambito sia dei requisiti organizzativo-professionali, sia nelle specifiche coperture di tipo assicurativo che il Legislatore normalmente introduce nella normativa di abilitazione ad erogare un certo tipo di servizio.

In sintesi, i servizi possono essere fatti ma debbono essere fatti per bene.

Si tratta di due questioni che normalmente, da parte del

fruitore del servizio, non sono immediatamente apprezzabili. Ma che lo dovrebbero, almeno per poter essere in condizioni di poter operare una scelta “consapevole” rispetto alle alternative offerte sul mercato.

Nel tempo, a questa motivazione che ho definito “storica”, si sono affiancate altre motivazioni. Meno evidenti sotto il profilo della tangibilità ma non per questo meno importanti.

Anzi tutto: le relazioni. Un'organizzazione come Confcooperative Brescia si fonda, vive, si alimenta di “relazioni”. Ecco, i servizi

sono una importante modalità di relazione con il proprio associato sia perché incrementano la numerosità delle “connessioni”, sia perché contribuiscono ad autoalimentare la qualità di queste. Infatti la “relazione” è importante certamente in sé, ma lo diventa molto di più se inserita in un contesto “di sistema”. Mi spiego meglio: se a favore di una cooperativa associata gestiamo il servizio paghe, forniamo un supporto continuativo per le problematiche fiscali, interveniamo sul piano della



QUI VIA XX SETTEMBRE



consulenza societaria, etc., è evidente che l'insieme di queste relazioni incorpora la possibilità di alimentare uno scenario informativo che man mano si compone, si completa, e diventa sempre più di aiuto nell'individuazione della soluzione di una specifica problematica. Quindi non solo ai servizi viene affidata la missione di rispondere puntualmente alla propria funzione, ma anche di porsi come elemento ennesimo di un sistema di connessioni con l'associato tale da consentire all'Associazione di espletare pienamente la propria funzione. Come nel rapporto tra paziente e medico, diventa tutto molto più semplice e più proficuo se ci si conosce da tempo, se si è creata familiarità, se si è radicata la fiducia.

«Ai servizi viene affidata la missione di rispondere puntualmente alla propria funzione, ma anche di porsi come elemento ennesimo di un sistema di connessioni con l'associato tale da consentire all'Associazione di espletare la propria funzione»

spondere a dei bisogni, a delle specifiche richieste che l'Associazione struttura un'organizzazione di servizi. Ma non solo. La politica dei servizi di Confcooperative Brescia assegna a questi, ai servizi, oltre al compito di "rispondere alla domanda" anche quello di rispondere alle domande non fatte. Capita infatti che mentre si interviene a fronte di una determinata richiesta ci si accorga di "aree di bisogno inespresso", cioè di sintomatologie che non hanno dato luogo ad una domanda specifica. Ecco che anche la domanda non fatta diventa motivo di una risposta.

Altra e ultima motivazione rispetto ai servizi: lo sviluppo cooperativo. Confcoope-

Un'altra motivazione sottesa alla politica dei servizi riguarda i bisogni. E' per ri-

ative Brescia ha come propria vocazione non solo la rappresentanza e la tutela ma anche lo sviluppo delle cooperative.

La politica dei servizi è uno strumento che consente, proprio in quanto avvicina e inserisce l'Associazione dentro il vissuto quotidiano della dimensione imprenditoriale delle Associate, di intervenire concretamente nel senso del supporto allo sviluppo. L'elaborazione di un cedolino paga deve rispondere a quelli che sono gli obblighi normativi in termini di fiscalità e di previdenza e deve assicurare al lavoratore la corretta liquidazione dello stipendio. Ma, nel contempo, può alimentare un sistema di analisi del costo del lavoro utile, spesso determinante, per consentire alla cooperativa di operare decisioni rispetto alla partecipazione ad appalti, alla formazione di prezzi, all'assunzione di investimenti.

Raffaele Arici



Venerdì 12 novembre è stato a Brescia BRUNO ROELANTS, Segretario Generale delle Confederazioni europea e internazionale delle cooperative di lavoro e sociali CECOP e CICOPA. In questa occasione ha incontrato la direzione, i funzionari e i tecnici di Confcooperative compiendo un viaggio virtuale sulla cooperazione nel mondo, con particolare riferimento alle cooperative sociali e di lavoro.

IL PUNTO SUL PERCORSO DIRIGENTI

Il “Percorso dirigenti di Concooperative Brescia”, che ha preso avvio con l’Assemblea provinciale del 25 settembre scorso, è ora **nel pieno del suo svolgimento**. Successivamente alla tavola rotonda che si è tenuta in coincidenza con l’Assemblea, sul tema della crisi economica e dell’impatto sociale, si sono svolti nel frattempo altri tre incontri, tutti di grande calibro e tensione intellettuale ed emotiva:

- Il 9 ottobre, abbiamo avuto le relazioni di Vincenzo Mannino e di Carlo Borzaga sul tema **“Quali sono le specificità dell’impresa cooperativa? Cosa ha da dire la cooperazione rispetto al contesto attuale?”**;
- Il 5 novembre le relazioni di Roberto Marcelli e Fausto Marchini, riguardo a **“La storia dell’Unione di Brescia”** e di Pietro Cafaro su **“La storia della cooperazione e dell’associazionismo cooperativo italiano”**;
- Il 20 novembre, abbiamo avuto la relazione di Felice Scalvini su **“La storia della cooperazione sociale: il ruolo di Brescia”** e la tavola rotonda, con partecipanti Vincenzo Mannino, Roberto Marcelli e Felice Scalvini sul tema **“La cooperazione e l’associazionismo cooperativo: valori e modello identitario attuali di Concooperative”**.

Dopo il primo appuntamento, sul tema del **CONTESTO**, proseguiamo, ancora per diversi mesi, ad approfondire il tema dell’**IDENTITÀ**. Successivamente toccheremo, per ricordare qual è la struttura del percorso dirigenti, i temi: **SCENARI, PROSPETTIVE, PERSONE**.

I primi incontri sono stati anche l’occasione per vedere in aula i **partecipanti** al percorso formativo. C’è grande soddisfazione: abbiamo **107 persone** iscritte, di cui oltre il 55% con un ruolo da amministratori nella propria cooperativa, circa il 50% svolge già funzioni direzionali. Il percorso dirigenti coinvolge ben **65 cooperative associate**, dei settori: sociale, lavoro cultura e servizi, agricolo, creditizio ed edilizio. Si tratta di un gruppo classe del tutto in linea con il target programmato, coerente rispetto agli obiettivi del percorso formativo per ruolo, funzioni, età (l’età media è di 39 anni), e soprattutto, aggunderai, quanto ad atteggiamento, motivazione, disponibilità.

La **partecipazione ai primi incontri è stata molto elevata** e ci auspichiamo, noi faremo il possibile, che rimanga tale. I corsisti hanno già avuto modo di **cominciare a conoscersi e a collaborare** all’interno del setting formativo. Nel corso

dell’incontro del 9 ottobre hanno lavorato in 7 gruppi sul tema dei principi della cooperazione dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI). Ciascun gruppo, dopo un momento di presentazione dei componenti, doveva condividere le aspettative e le emozioni riguardo al partecipare al percorso dirigenti e poi doveva spiegare il principio ACI affidatogli e individuare degli esempi riguardo all’applicazione del principio.

Sono emersi risultati veramente interessanti. Quelli relativi alla prima parte del lavoro sono stati in sintesi:

- **aspettative** di comprensione, conoscenza, partecipazione, scambio, opportunità per conoscersi e per collaborare;
- **richieste** di non avere interventi solo frontali, troppo teorici ma la possibilità di confronto tra i corsisti;
- **emozioni** di soddisfazione, idealità, entusiasmo, motivazione, ma anche di timore per la partenza alla volta di una nuova, impegnativa avventura. Notevole anche il lavoro svolto dai gruppi sui **principi cooperativi**: i principi sono apparsi non solo compresi ma come vivificati dall’esperienza cooperativa dei nostri futuri dirigenti della cooperazione bresciana!

Cinzia Pollia



QUI VIA XX SETTEMBRE

DUE PAROLE CON... NERINA CARLOTTI

Nerina Carlotti, per tutti Neri, Presidente della Scalvenzi Società Cooperativa, dal 2005 è membro del Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Brescia presso la Camera di Commercio (in rappresentanza di Confcooperative Brescia) del quale, nel 2008, ha assunto la carica di Vice Presidente. "Purtroppo anche oggi ha senso la presenza del Comitato perché non emerge in modo spontaneo l'azione femminile, che ha ancora bisogno di leggi che forzano la mano" – dichiara nel presentare il lavoro fatto e i programmi futuri. "Una volta entrate nel mondo del lavoro le donne si fanno promotrici di iniziative, s'impegnano, fanno rete: ma spesso è un lavoro poco conosciuto e riconosciuto" – continua – "Nel Comitato ho cercato di portare la mia specificità di donna cooperativa, un fenomeno già ben presente nelle cooperative sociali, ma che si sta allargando anche agli altri settori. Tengo particolarmente a diffondere tra i giovani la conoscenza del fatto che un'impresa può essere anche realizzata in forma cooperativa. La cooperazione come opportunità da cogliere nel progettare il futuro". Ma di che cosa ti sei occupata in modo specifico all'interno dell'attività del Comitato? "Faccio parte del gruppo rivolto a pro-

muovere l'attuazione della legge 53/2000 con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi vita/lavoro. In questo campo credo che sia necessaria una forte sinergia e un vero spirito cooperativo perché sui "tempi" non si può essere scordinati, non si può non sapere cosa fanno gli altri. È un'attività orizzontale, dove è importante fare dialogare le varie componenti del sistema camerale: in questo senso lanciao quindi un appello ai rappresentanti della cooperazione". Non a caso quindi sei diventata responsabile di un tavolo intersettoriale che si occupa di diffondere e rendere visibili le buone prassi per favorire la leadership delle donne all'interno del movimento cooperativo." Sì, si tratta di un tavolo che esiste già a livello nazionale e che ora viene realizzato anche a Brescia. Primo impegno del tavolo è stato quello di promuovere il progetto per l'impreditoria femminile cooperativa che Confcooperative Brescia ha avviato recentemente in occasione del bando a valere sulla Legge 125 "Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di



imprese femminili e per la creazione di progetti integrati di rete" del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che prevede la realizzazione di azioni positive finalizzate a consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria. Abbiamo colto l'opportunità – continua – di riunire le cooperative interessate al bando per dare supporto alla loro progettualità. Aggiungo però che è importante non solo rafforzare la presenza femminile, ma anche entrare là dove si pensa che non ci sia o non ci possa essere per portare quel "valore aggiunto" naturale presupposto alla completezza nel reciproco arricchimento. È questo il mare che voglio navigare."

R.R.P.



QUI VIA XX SETTEMBRE

NOTIZIE BREVI

È scomparso Bruno Ambrosetti

Se n'è andato in punta di piedi, in silenzio, senza clamori, com'era nel suo stile. Aveva 57 anni Bruno Ambrosetti, figlio di Alessandro presidente dell'Unione Cooperative di Brescia dal 1972 al 1986, dal quale aveva ereditato l'impegno nel sociale che portava avanti con passione

e dedizione, nella convinzione che aiutare la gente meno fortunata era un piacere ed un dovere per il futuro della sua comunità. Come presidente della Cooperativa Sociale Palazzese ha lasciato un segno indelebile e un'eredità morale da raccogliere e non dimenticare.

Incontro con il Ministro Meloni

Nell'ambito della visita a Brescia del Ministro della Gioventù on. Giorgia Meloni venerdì 19 novembre alla Nave di Harlock si è tenuto un incontro in merito alle politiche per i giovani a Brescia. Ad attendere il Ministro, accompagnata dall'Assessore provinciale Fabio Mandelli, c'erano Marco Menni, vice presidente di Confcooperative, don Marco Mori, direttore dell'Ufficio Oratori e l'assessore del comune di Brescia, Nicola Orto. Al centro dell'incontro c'è stata la presentazione del progetto "Fuoriclasse" che si è concluso lo scorso maggio e ha avuto come ente capofila Confcooperative Brescia, coinvolgendo una ventina di partner fra enti pubblici, associazioni, imprese, oratori e privato sociale, per sviluppare azioni di contrasto alla dispersione scolastica, di preparazione al lavoro e in generale di valorizzazione delle capa-

cià giovani sul territorio. Il Ministro si è complimentato per il Progetto e per il lavoro svolto da Brescia, la prima realtà in Italia che è riuscita a costruire un servizio di questo tipo, facendo interagire privato, istituzioni, volontariato. "I ragazzi non devono più essere solo dei fruitori di servizi, ma vanno coinvolti direttamente, in prima persona, nella costruzione di questi ultimi, perchè è ciò che fa la differenza - ha spiegato -. Sperimentazioni come quella realizzata a Brescia sono segnali importanti, anche per costruire un'alleanza con i diversi livelli coinvolti"



Giornata aziendale 2010

L'annuale giornata aziendale di Confcooperative Brescia ha avuto quest'anno un risvolto formativo particolarmente significativo. Nella mattinata di venerdì 5 novembre tutti i dipendenti di Confcooperative Brescia e delle società collegate hanno preso parte al 3° incontro del percorso di formazione dirigenti di Confcooperative Brescia avente come temi: la storia della cooperazione e dell'associazionismo cooperativo italiano e la storia dell'Unione di Brescia. Nella sala dell'Agricam di Montichiari Roberto Marcelli e Fausto Marchini hanno ripercorso le tappe principali dello sviluppo della cooperazione e dell'Unione cooperative a Brescia, mentre il prof. Pietro Cafaro, docente all'Università Cattolica di Milano, ha tracciato

le linee storiche della cooperazione italiana mettendo in evidenza figure carismatiche, ostacoli politici e risorse inaspettate. Un momento di forte sinergia che ha visto riuniti, anche durante il buffet allestito nella sala esposizioni, dipendenti, collaboratori, operatori, direzione e presidenza di Confcooperative Brescia per ribadire la necessità di camminare sulla medesima strada, nel rispetto delle specificità, per essere una cosa sola. Nel pomeriggio, prima della visita all'Agricam e alle altre cooperative del CIS (Consorzio Intercooperativo Servizi), riunione interna per i dipendenti con interventi di Federico Gorini, Marco Menni, Valerio Luterotti e chiusura di Roberto Marcelli.

QUI VIA XX SETTEMBRE

NON SOLO RETE D'IMPRESE



Come affrontare con occhi nuovi lo sviluppo della società e le sfide attuali legate all'economia e all'ambiente? Quali saranno i contributi delle cooperative e delle mutue a un progetto

di società fondato su dei valori di democrazia, di giustizia e di solidarietà?

È a partire da questi interrogativi che il Consiglio della Cooperazione e delle Mutue del Québec (CQCM) ha convocato un conferenza nel settembre scorso che ha visto la partecipazione di circa 600 persone e un gruppo di invitati stranieri.

Il luogo dell'iniziativa era Lévis, una cittadina che riveste un particolare significato per la storia del movimento cooperativo del Québec, perché qui è sorta la prima cassa di credito cooperativa promossa da Alphonse Desjardins, dalla quale si è sviluppato l'imponente organizzazione del credito cooperativo che porta il suo nome "Mouvement de Caisses Desjardins", oggi una delle principali realtà finanziarie canadesi e anche asse portante del sistema cooperativo del Québec.

Alcune brevi riflessioni da questa esperienza:

Non solo rete di imprese ma movimento sociale

Il movimento cooperativo del Québec si è dato una occasione forte per riflettere

"Quali saranno i contributi delle cooperative e delle mutue a un progetto di società fondato su dei valori di democrazia, di giustizia e di solidarietà?"

sulla natura della crisi, cercando di cogliere la globalità della problematica anche attraverso testimonianze provenienti da diversi continenti, sul necessario rinnovamento delle riflessioni e dei paradigmi economici, sulla indispensabile convergenza di forze sociali da mobilitare per intraprendere una maggior democratizzazione dell'economia.

Il movimento cooperativo e mutualista del Québec ha voluto prendere energicamente la leadership di un movimento di rinnovamento economico e sociale per una società più attenta alle persone, alla giustizia e democrazia economica.

Pur con la consapevolezza di rappresentare una esperienza significativa nel panorama economico del Québec c'è la chiara convinzione che ci sono ancora ampi spazi di potenziale sviluppo per assicurare una sana biodiversità imprenditoriale.

La dinamica in vista del 2012 anno internazionale della cooperative promosso dalle Nazioni Unite è ben lanciata.

La presenza del mondo universitario e della ricerca

Un aspetto che ho trovato di particolare interesse nel movimento cooperativo del Québec è la constatazione della presenza permanente della componente della ricerca e del mondo universitario. Questo regolare affiancamento, se da un lato è motivo di dibattito e di costante interpellazione, perché i ricercatori sono per natura figura complesse, dall'altro è decisamente un apporto prezioso per rivisitare le azioni con un occhio distaccato e indipendente, per nutrire le analisi di contributi e approfondimenti scientifici, per aiutare a sistematizzare intuizioni e progetti.

Conferenza "neutra" in gas effetto serra

Il Québec è una grande regione canadese e i 600 partecipanti, più gli ospiti provenienti da 7 paesi, hanno percorso circa 350.000 chilometri per raggiungere il luogo della conferenza ed una conseguente emissione di gas affetto serra stimata in 73 tonnellate di CO2.

Il movimento cooperativo del Québec si è fissato degli obiettivi molto ambiziosi in termini di sviluppo sostenibile e quindi si è organizzata un raccolta di risorse per finanziare progetti per la piantumazione di alberi necessari a compensare l'emissione prodotta.

Enzo Pezzini

inserto tecnico

n. 3

dicembre 2010

RIMBORSO DELLE AZIONI AI SOCI DI COOPERATIVA (ART. 2529 C.C.)

Secondo l'art. 2529 *“L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”*.

In primo luogo si deve sottolineare che il rimborso della quota o delle azioni non va confuso con il recesso volontario del socio anche se nei fatti il risultato finale può essere identico. Infatti, mentre nel recesso volontario, in presenza e nel rispetto di clausole statutarie che lo consentono, la società non può che prendere atto della decisione del socio, nell'ipotesi del rimborso si presuppone l'esistenza di un regolamento contrattuale fra cooperativa socio che fissi le condizioni del rimborso stesso. In questo senso si può aggiungere che a differenza del recesso, il rimborso può essere anche solo parziale, conservando il socio la propria qualità, sia pure in misura minore (G. Bonfante, *Imprese Cooperative*, in Commentario del Codice Civile Scaloja-Branca, Bologna 1999, pag. 443).

L'operazione di rimborso delle azioni oltre a dovere essere espressamente prevista, consentita e regolamentata dallo statuto, conosce precisi limiti fissati dalla legge.

Per quanto riguarda i limiti entro i quali sono ammesse le operazioni di riacquisto o di rimborso, la nuova versione dell'art. 2529, così come

modificata dal D.lgs. n.6 del 2003, prevede in primo luogo che l'acquisto delle azioni proprie possa essere effettuato tanto con gli utili distribuibili, quanto con le riserve disponibili.

Entrambe queste espressioni di legge richiedono di essere specificate.

Sotto questo profilo, la sostanziale identità delle espressioni adottate dall'art. 2529 e dall'art. 2357e 2357 bis del codice, ma ancora prima la stessa collocazione nell'ambito del codice civile, inducono a ritenere che la norma che si sta esaminando si riferisca in modo esclusivo al regime civilistico degli utili e delle riserve.

In questo senso devono pertanto considerarsi “distribuibili” gli utili che residuano una volta adempiute le destinazioni obbligatorie per legge (cioè quelle a favore della riserva legale e dei Fondi mutualistici per la promozione cooperativa) ed eventualmente per statuto.

In relazione invece alle riserve, si ritiene che l'espressione riserve disponibili comprenda tutte le tipologie, indipendentemente dal fatto che siano ripartibili o meno tra i soci (M Callegari, *Acquisto delle proprie azioni o quote*, in Il nuovo Diritto Societario, Bologna, 2004, 2511).

La seconda condizione richiesta per il rimborso delle proprie azioni o quote fa riferimento alle regole previste dall'articolo 2545 quinquies, ai sensi del quale la distribuzione di utili ai soci operatori, così come l'assegnazione in loro favore di riserve divisibili, è consentita solo allorché

sussista un determinato rapporto tra il patrimonio netto e di complessivo indebitamento della società. È infatti previsto dal secondo comma dell'articolo in parola che *“Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari”*.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto, le due condizioni non si ritengono alternative ma devono sussistere entrambe (M. Callegari, *op. cit.*, 2511).

Considerando tuttavia che l'operazione di acquisto o di rimborso determina un esborso di risorse finanziarie da parte della cooperativa a favore del socio, bisogna anche considerare il rispetto dei limiti fiscali. Ma, a tal fine, appare sufficiente osservare la condizione che il prezzo corrisposto al socio sia contenuto nei limiti entro i quali può avvenire il rimborso a seguito di recesso o di altra causa di uscita del socio, ovvero sia per un valore corrispondente al nominale delle quote o azioni, eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1992. Se contenuta in questi limiti, l'attribuzione patrimoniale corrisposta al socio non appare infatti suscettibile di determinare un'elusione dei vincoli fiscali (R. Genco, *Il regime del capitale ordinario*, in Cooperative Consorzi e Raggruppamenti; Milano 1999, 141).

legale

D'altro canto il rispetto del suddetto limite assicura la parità di trattamento tra i soci che dismettono (parzialmente) la propria partecipazione attraverso l'operazione descritta, e quelli che invece raggiungano tale risultato attraverso l'uscita dalla compagine sociale.

Appare evidente che, per assicurare il rispetto sostanziale della normativa fiscale, è indispensabile esprimere nella disciplina statutaria il limite relativo al valore massimo di acquisto o rimborso illustrato sopra. L'ipotesi sopra descritta determina nei fatti una riduzione del capitale

sociale per effetto di un atto degli amministratori sulla base di una espressa disposizione statutaria che autorizza gli stessi a compiere l'atto in parola e nel rispetto delle condizioni sopra esposte.

Pietro Moro

AGEVOLAZIONI FISCALI E LIBERALITÀ ALLE ONLUS

Premessa

Nell'ambito delle attività svolte dalle cooperative sociali, stanno assumendo un ruolo sempre maggiore le diverse iniziative finalizzate al reperimento dei fondi necessari al sostentamento delle azioni sociali, da queste intraprese senza finalità di lucro.

Ecco quindi che, anche nelle realtà di medio-piccole dimensioni, si promuove in modo organizzato l'attività di "fund raising", termine con il quale non si definisce la semplice azione mirata alla raccolta fondi, bensì un complesso piano di lavoro che passa attraverso l'identificazione dei potenziali donatori, la successiva attività di marketing e di sensibilizzazione, la scelta delle azioni da porre in essere; piano di lavoro che richiede una ampia conoscenza di tutti gli elementi utili per la proficua attuazione della raccolta di fondi, non ultimo il rilievo, ai fini fiscali, che l'atto di liberalità comporta per il soggetto erogatore.

Nel presente lavoro, quindi, si cercherà di offrire un quadro sintetico delle agevolazioni connesse alla erogazione di liberalità in favore di cooperative sociali, materia che negli ultimi anni è stata oggetto di profonde revisioni, contenute, in particolare, nel c.d. "decreto competi-

tività" e nella legge finanziaria per il 2008.

Per effetto del primo degli interventi citati (art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. dalla legge 14 maggio 2005 n. 80), è stata prevista una nuova ed ulteriore forma di deduzione dal reddito, che si affianca alle agevolazioni già precedentemente in vigore, introdotte dal decreto Onlus (art. 13 del D.Lgs. n. 460/97). Le citate novità normative sono state oggetto di illustrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale, con la circolare n. 39/E del 19 agosto chiarito alcuni importanti aspetti, rendendo più chiaro e coordinato il quadro complessivo delle agevolazioni.

L'introduzione delle Onlus e le prime previsioni specifiche in materia di liberalità

Le erogazioni liberali a favore delle cooperative sociali, nella sostanza, sono oggi da ricomprendere nel più ampio ambito dei benefici concessi alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, regolate in prima istanza dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460/97, norma istitutiva delle Organizzazioni medesime. Non va dimenticato, a tale proposito, come le cooperative sociali, per effetto della disposizione contenuta

nell'art. 10, comma 8 del citato D.Lgs. n. 460/97 siano state qualificate Onlus in modo automatico, senza quindi la necessità di verifica degli altri presupposti contenuti nel citato art. 10.

I benefici fiscali, in materia di imposizione diretta, inerenti l'erogazione di somme di denaro a favore delle Onlus, sono state introdotte, attraverso apposite modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi, dall'art. 13 del D.Lgs. n. 460/97, che prevede:

- Per le persone fisiche, la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, per un importo non superiore ad € 2.065,83¹;
 - Per le persone giuridiche (tra cui società di capitali e cooperative), la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus, per un importo non superiore ad € 2.065,83 o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato².
- Il citato art. 13 prevede, a favore delle imprese, ulteriori previsioni agevolative, consistenti in particolare:
- Nella possibilità di dedurre ai fini della determinazione del reddito

1) Art. 15, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R. 917/86.

2) Art. 100, comma 2, lettera h) del D.P.R. 917/86.

fiscale

d'impresa le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente come risultanti dalla dichiarazione dei redditi; la disposizione è stata inserita nell'ambito dell'art. 100 (già art. 65) del D.P.R. 917/86 ed è quindi riservata alle società ed enti assoggettati ad Ires. La norma in esame consente alle imprese, nel concreto, di "prestare" propri dipendenti alle Onlus, senza, per questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese in applicazione del principio di inerenza dei costi³.

- Nella possibilità di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite quantitativo, le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in luogo della usuale eliminazione dal circuito commerciale, senza che la fattispecie configuri ipotesi di ricavo per l'impresa, per effetto della destinazione dei beni citati a finalità estranee all'esercizio dell'attività;
- Nella possibilità di cedere gratuitamente alle Onlus beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al punto precedente, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita. Tale circostanza, per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non rappresenta, per il soggetto cedente, ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; i beni ceduti gratuita-

mente, inoltre, si considerano destrutturati agli effetti dell'Iva⁴.

Le disposizioni agevolative previste dai precedenti punti n. 2 e 3 sono subordinate, tra l'altro, alla presentazione al competente ufficio delle entrate, da parte dell'impresa cedente, di apposita preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; tale comunicazione non è necessaria in relazione alle cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore. È inoltre necessario che beneficiaria attestati, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti a titolo di liberalità in conformità alle finalità istituzionali e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto.

Con riferimento alle erogazioni liberali in denaro erogate da persone fisiche, la circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998, attesa la necessità da parte dell'amministrazione finanziaria di poter efficacemente condurre le operazioni di controllo, ha chiarito le modalità tassative attraverso le quali può effettuarsi la donazione, prevedendo l'obbligo di effettuare il pagamento attraverso una banca, un ufficio postale ovvero tramite sistemi di pagamento quali carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Le più ampie agevolazioni contenute nel decreto "competitività" (D.L. 35/2005)

Come già anticipato, le precedenti previsioni in materia di rilevanza reddituale, in capo al soggetto erogante, delle liberalità corrisposte a favore delle Onlus sono state ampliate a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 35/05 convertito nella legge n. 80/05, norma illustrata dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circo-

lare 39/E del 19 agosto 2005.

In linea generale, l'art. 14 della disposizione citata ha previsto una ulteriore ipotesi di deducibilità dal reddito delle persone fisiche e degli enti soggetti all'Ires (società di capitali, società cooperative), concessa in relazione alle erogazioni liberali elargite in denaro od in natura a favore di Onlus e soggetti appartenenti al terzo settore, nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui.

In relazione ai limiti quantitativi di deducibilità, considerata la loro rilevanza, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 39/E, ha precisato come l'agevolazione in questione debba essere riferita al minore dei due limiti (10% del reddito complessivo ed € 70.000 annui).

Una prima considerazione va compiuta con riguardo agli enti beneficiari delle erogazioni liberali. L'Agenzia delle Entrate, al proposito, ricorda come l'elencazione dei soggetti prevista nella legge (art. 14, comma 1) debba ritenersi tassativa. Ai fini che qui interessano, i soggetti che possono ricevere liberalità fruenti, in capo al soggetto che le eroga, del beneficio fiscale sono quindi:

- Le Onlus disciplinate dal D.Lgs. n. 460/97, ivi comprese le Onlus di diritto, quali le cooperative sociali, gli organismi di volontariato e le organizzazioni non governative;
- Le Onlus parziali, quali gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose che abbiano stipulato con lo Stato particolari accordi, e le associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute. Come specificato in apertura di paragrafo, le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate sia in denaro che in natura.

fiscale

3) Circolare Ministero delle Finanze n. 22 del 22 gennaio 1999.

4) Le agevolazioni connesse alle cessioni gratuite alle Onlus dei beni dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, sono state modificate dall'art. 1, comma 130, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008).

Quanto alle erogazioni in denaro, analogamente al passato, è necessario che le stesse, ai fini della deducibilità fiscale, vengano effettuate attraverso banche, uffici postali o mediante sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, ovvero mediante assegni bancari o circolari.

Quanto alle erogazioni in natura, ai fini della verifica dei limiti indicati nella norma, sarà necessario riferirsi al "valore normale", inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono consegnati a titolo di erogazione liberale. L'analisi, in tal senso, dovrà essere condotta avendo riguardo, laddove possibile, a specifici listini, tariffari, mercuriali o simili. Ove non sia possibile desumere il valore sulla base di criteri oggettivi, l'Agenzia delle Entrate suggerisce di ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante sarà tenuto ad acquisire, oltre a quanto innanzi citato, una ricevuta da parte dell'ente donatario, che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.

L'art. 14, comma 2, del D.L. 35/05, convertito nella legge n. 80/05, specifica inoltre come, ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali in capo al soggetto erogante, sia ulteriormente necessario che il soggetto beneficiario:

- Abbia istituito un sistema di scritture contabili, complete ed analitiche, rappresentative dei fatti di gestione; secondo l'Agenzia delle Entrate, la completezza e l'analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria;
- Rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria; anche in questo caso,

l'Agenzia ricorda che tale documento può assumere una forma simile a quella di un vero e proprio bilancio.

Il passaggio risulta di assoluto rilievo, atteso che la mancanza, in capo all'ente beneficiario, delle citate condizioni si riflette sul soggetto erogatore, il quale perde il diritto al beneficio della deduzione fiscale. Come è immediatamente intuibile, tali requisiti sono assolutamente presenti qualora l'osservazione venga posta, in termini di ente beneficiario della liberalità, sulle cooperative sociali, le quali, come noto, sono tenute per legge alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione del bilancio di esercizio.

La previsione agevolativa in commento si affianca, senza sostituirle o modificarle, alle norme già in vigore in materia di erogazioni liberali e ricordate nel paragrafo che precede. In particolare:

- Continua a permanere l'agevolazione di cui all'art. 15, comma 1, del Testo Unico, che prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 19%, tra l'altro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore ad € 2.065,83;
- Continua a permanere la disposizione di cui all'art. 100, comma 2 del Testo Unico, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali corrisposte da società ed enti commerciali.

Preso atto della coesistenza di più regimi agevolativi, nella circolare n. 39/E del 2005, l'Agenzia delle Entrate, muovendo da quanto già previsto dall'art. 14, comma 6 del D.L. 35/05, ricorda come non sia possibile cumulare il beneficio in parola con altre agevolazioni fiscali, a titolo di deduzione o di detrazione d'imposta, previste da altre disposizioni di legge, chiedendo al contribuente di operare la relativa scelta, che dovrà comunque rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.

Le modalità per fruire dell'agevolazione in capo al soggetto erogatore

Al di là di quanto esposto nei precedenti paragrafi, con riferimento alla documentazione che deve essere necessariamente prodotta ai fini del godimento delle diverse forme di agevolazione, si evidenzia come i benefici fiscali in oggetto si richiedano, in linea generale ed indipendentemente dalle modalità di fruizione del beneficio (deduzione dal reddito o detrazione d'imposta), attraverso la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (Mod. 730, Mod. Unico), nella quale, secondo il principio di cassa, sono evidenziate le erogazioni effettuate e, di conseguenza, il beneficio spettante in termini di risparmio fiscale. Va evidenziato come alla dichiarazione dei redditi non vada allegata alcuna documentazione, che deve invece essere conservata dal contribuente lungo il periodo utile ai fini dell'accertamento fiscale, ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla posizione inerente i lavoratori dipendenti, l'Agenzia delle Entrate, da ultimo nella Risoluzione n. 160 del 15/06/2009, ha ammesso la possibilità, per il datore di lavoro, di procedere, su propria iniziativa, alla raccolta di fondi tra i propri dipendenti, attraverso trattenuta autorizzata sullo stipendio, fondi da destinare a specifiche iniziative promosse da una Onlus. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro, nella sua veste di sostituto d'imposta, può riconoscere direttamente, in sede di conguaglio di fine anno, il beneficio fiscale al dipendente, consistente nella deduzione dal reddito o nella detrazione d'imposta, in relazione alle somme trattenute e versate a titolo di erogazione liberale, per suo ordine e conto, ad una ONLUS, evitando così l'onere della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Maurizio Magnavini

SOCIETÀ AGRICOLE: REDDITO SU BASE CATASTALE

Con la circolare n. 50 del 1 ottobre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disposizione che consente alle società agricole (società di persone, a responsabilità limitata e cooperative) di optare per la determinazione del reddito su base catastale (art. 1, comma 1093, L. 296/06). Sotto il profilo soggettivo, la disposizione interessa le società esercenti attività agricola a condizione che:

- l'oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art.

2135 codice civile;

- il requisito statutario di tipo formale trovi riscontro nell'attività in concreto svolta dalla società;
- la ragione sociale o la denominazione sociale contenga l'indicazione "società agricola".

Il principio di esclusività, secondo l'Agenzia delle Entrate, non viene meno quando la società pone in essere attività strumentali a quella principale, per il conseguimento dell'oggetto sociale; viene invece meno in caso di pos-

sesso di partecipazioni in società non agricole. L'Agenzia precisa come siano escluse dall'opzione le società semplici (per le quali il criterio catastale rappresenta il regime naturale di determinazione del reddito) e le cooperative che svolgono solo attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti conferiti dai soci, qualora non posseggano e/o conducano i terreni sui quali esercitano l'attività agricola, mancando, per queste ultime, il dato catastale inerente il terreno stesso.

COOPERATIVE DI ABITAZIONE: ALIQUOTA IVA SUL GAS METANO

Nella Risoluzione n. 108 del 15/10/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto regime Iva da applicare alla somministrazione di gas metano per usi civili, nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo.

Sul tema, l'Agenzia precisa che il limite di 480 m.c. annui, stabilito come limite ai fini della fruizione dell'aliquota del 10% (n. 127-bis, tabella A, parte III, allegata alla legge Iva), va riferito alle

single utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti.

Gli utenti del servizio potranno richiedere la restituzione dell'eventuale maggiore Iva ad essi addebitata, direttamente alla società che eroga il gas metano; questa, a sua volta, sarà tenuta ad inoltrare domanda di restituzione di tributi non dovuti, nel termine di due anni dalla data del versamento dell'imposta applicata in misura maggiore, a condizione che la stessa

società dimostri la effettiva restituzione dell'imposta agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita. Nella successiva Risoluzione n. 112 del 22/10/2010, la medesima Agenzia ha ulteriormente precisato che il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato deve essere assunto al netto di quelle unità immobiliari che fruiscono contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano.

fiscale

COLLEGATO LAVORO 2010

Legge 4 novembre 2010, n. 183 c.d Collegato lavoro (G.U. n. 262 del 9 novembre 2010, S.O. n. 243/L)

Come noto, il cd. Collegato Lavoro alla manovra finanziaria dell'anno 2008, oggi legge n. 183, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore a decorrere dal 24 novembre 2010.

Si tratta di un corposo testo normativo che interviene con importanti modifiche nell'ordinamento giuslavoristico, in alcuni casi apportando direttamente modifiche alla legislazione vigente, in altri conferendo delega al Governo a riformare alcuni importanti istituti.

Peraltro, interviene anche sull'organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione.

In questa sede mettiamo a disposizione un primo commento orientativo di quali cambiamenti sono stati introdotti, ma sarà necessario approfondire in seguito i vari temi raggruppati in modo sistematico e omologo. Nel merito.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, si evidenziano per titoli alcune delle tematiche affrontate dalla legge in esame:

- revisione della disciplina in tema di lavori usuranti;
- misure contro il lavoro sommerso;
- nuove sanzioni in materia di orario di lavoro;
- riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;
- modifiche alla normativa sui certificati di malattia;
- modifiche alla normativa in materia di permessi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità;
- modifiche alla normativa in materia di clausole generali e certificazione

del contratto di lavoro;

- impugnazioni dei licenziamenti;
- conciliazione e arbitrato;
- riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro;
- modifiche alla disciplina degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro (conciliazione ed arbitrato);

Art. 4 – Misure contro il lavoro sommerso

L'articolo 4 comma 1 del collegato lavoro sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 DI 12/2002 in materia di lavoro sommerso. La norma era già stata modificata dall'articolo 36-bis Legge 248/2006.

La sanzione per impiego di lavoratori "in nero" è fissata da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato comunque regolarizzato prima dell'accesso ispettivo (il testo letteralmente dice: risulti occupato regolarmente per un periodo successivo) la sanzione è ridotta (da 1000 a 8000 euro più 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare).

La novità, forse più significativa, riguarda la modifica della definizione di questo tipo di irregolarità: in precedenza ci si riferiva a lavoratori non risultanti da scritture contabili, oggi invece si intendono i lavoratori subordinati per i quali non è stata effettuata la comunicazione al centro per l'impiego.

La nuova formulazione non risolve tutti i problemi, visto che ci si potrebbe trovare di fronte a lavoratori autonomi per i quali non è stata fatta alcuna comunicazione che vengono qualificati come subordinati.

Il nuovo comma 4 (articolo 3 DI 12/2002) prevede, però, che la san-

zione non si applichi, cioè il lavoratore non è considerato in nero, se dagli adempimenti contributivi effettuati in precedenza, anche riferiti a una diversa tipologia lavorativa, emerge la volontà di non occultare il rapporto di lavoro. Questa previsione dovrebbe quindi mitigare, se non annullare, il problema evidenziato sopra. Il Legislatore ha voluto in questo modo attenuare la rigidità del regime sanzionatorio, avendo riguardo più al dato sostanziale rispetto a quello formale. Anche l'ambito dei datori di lavoro è limitato: si tratta soltanto di quelli privati con esclusione dei datori di lavoro domestico.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi è aumentato del 50%, mentre è stato abolito l'importo minimo di 3000 euro. La maxi sanzione può essere irrogata da tutti gli organi di vigilanza. In caso di mancato pagamento il rapporto deve essere inviato alla Dpl per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

Il 3° comma prevede la competenza dell'Agenzia delle entrate sulla maxi sanzione relativa a violazioni commesse prima dell'11-8-2006 (data dalla quale è stato modificato il regime sanzionatorio).

Il comma 2 prevede invece la possibilità, per i datori di lavoro del settore turismo, di effettuare la comunicazione di assunzione anche in mancanza di tutti i dati del lavoratore purché sia indicata la tipologia contrattuale e il lavoratore sia identificabile. L'invio dei dati completi deve avvenire entro il 3 giorno successivo a quello dell'inizio del rapporto di lavoro. Si tratta di una norma che lascia qualche perplessità ed è un po' in controtendenza rispetto a quanto previsto nello stesso articolo per contrastare il lavoro sommerso.

lavoro

Art. 7 – Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro

L’articolo 7, comma 1, ha modificato alcune sanzioni in materia di orario di lavoro. Uno dei maggiori problemi che si era verificato in passato era quello della reiterazione delle violazioni e quindi della sommatoria delle sanzioni. Ricordiamo sulla materia al-

cuni interPELLI del Ministero del Lavoro, ma che evidentemente non sono stati sufficienti a chiarire l’applicazione della disciplina.

Le modifiche introdotte, riguardanti i commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del Dlgs 66/2003, prevedono appunto sanzioni specifiche in caso di reiterazione per le seguenti violazioni :

- superamento dell’orario di lavoro,
- riposo settimanale,
- ferie,
- riposo giornaliero

Nella tabella sono riepilogate le quattro casistiche e le diverse ipotesi, mettendo a confronto vecchie e nuove sanzioni.

| Violazione | Casistica | Vecchia sanzione | Nuova sanzione |
|--|--|------------------|--|
| Durata media orario settimanale (articolo 4 comma 1) | Generale | Da € 100 a € 780 | Da € 100 a € 750 |
| | Se riferita a più di 5 lavoratori o per almeno 3 periodi (4-6-12 mesi) | | Da € 400 a € 1500 |
| | Se riferita a più di 10 lavoratori o per almeno 5 periodi (4-12 mesi) | | Da € 1000 a € 5000 (no sanzione ridotta) |
| Riposo settimanale (articolo 9 comma 1) | Generale | Da € 105 a € 630 | Da € 100 a € 750 |
| | Se riferita a più di 5 lavoratori o per almeno 3 periodi (4-12 mesi) | | Da € 400 a € 1500 |
| | Se riferita a più di 10 lavoratori o per almeno 5 periodi (4-12 mesi) | | Da € 1000 a € 5000 (no sanzione ridotta) |
| Ferie (articolo 10 comma 1) | Generale | Da € 130 a € 780 | Da € 100 a € 600 |
| | Se riferita a più di 5 lavoratori o per almeno 2 anni | | Da € 400 a € 1500 |
| | Se riferita a più di 10 lavoratori o per almeno 4 anni | | Da € 800 a € 4500 (no sanzione ridotta) |
| Riposo giornaliero (articolo 7 comma 1) | Generale | Da € 105 a € 630 | Da € 50 a € 150 |
| | Se riferita a più di 5 lavoratori o per almeno 3 periodi di 24 ore | | Da € 300 a € 1000 |
| | Se riferita a più di 10 lavoratori o per almeno 5 periodi di 24 ore | | Da € 800 a € 4500 (no sanzione ridotta) |

Rimangono invariate le sanzioni previste dagli altri commi dell’articolo 18-bis che riportiamo di seguito per comodità:

1) La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell’articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori

al previsto inizio della prestazione.

2) La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro (controlli medici per lavoratori notturni).

5) La violazione della disposizione prevista dall’articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro (comunicazione alla Dpl in caso di superamento delle 48 ore settimanali). Il comma 5 dell’articolo 4 è stato abrogato e di conseguenza la sanzione non è applicabile.

6) La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25

euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (superamento orario normale settimanale, superamento del limite massimo di lavoro straordinario, computo a parte del lavoro straordinario e pagamento delle maggiorazioni contrattuali).

7) La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre

lavoro

i limiti previsti (limite orario per lavoratori notturni).

Il comma 2 dell'articolo 7 ha invece modificato il Dlgs 271/1999 in materia di orario per i **lavoratori marittimi** imbarcati su navi mercantili.

I contratti collettivi nazionali, o in assenza di regolamentazione a questo livello i contratti territoriali o aziendali, possono derogare alle norme previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del citato decreto in materia di orario massimo di lavoro e di periodo minimo di riposo.

Le deroghe devono, però, comportare la fruizione di riposi più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi.

Come sempre, gli accordi devono essere sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Art. 23 – Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

L'art. 23 della legge in esame conferisce delega al Governo, da esercitarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore, al fine di provvedere al riordino della disciplina dei congedi, delle aspettative e dei permessi, comunque denominati, spettanti ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono i seguenti:

- il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia;
- l'indicazione esplicita delle norme abrogate;
- il riordino delle tipologie degli istituti, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
- la razionalizzazione e semplificazione sia dei criteri e delle modalità di fruizione degli istituti sia della documentazione da presentare,

con particolare attenzione ai casi che riguardano soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo od oncologico.

Art. 24 – Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

L'articolo 24 del collegato lavoro modifica, ancora una volta, l'articolo 33 della legge 104/1992 in materia di agevolazioni a familiari di portatori di handicap.

Per agevolare la lettura riportiamo di seguito il testo dell'articolo con le parti aggiunte (in grassetto) e quelle eliminate (barrate).

Questa materia nel corso degli anni è stata oggetto d'innumerabili interventi soprattutto di carattere amministrativo. Forniamo in questa sede una prima lettura delle norme, riservandoci ulteriori interventi di comparazione rispetto alla situazione antecedente.

La modifica più significativa concerne il comma 3, che riguarda i 3 giorni/mese di permesso e che esaminiamo.

Destinatari: lavoratore dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità.

Condizione preliminare: la persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno.

Soggetti destinatari dell'assistenza:

- coniuge,
- parente o affine entro il 2° grado (relativamente ai parenti si tratta ad esempio di genitori, fratelli, figli, nonni, nipoti – per i nonni);
- parente o affine entro il 3° grado (relativamente ai parenti si tratta ad esempio di zii, nipoti – di zii) qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità ;
- abbiano compiuto i 65 anni di età;

• oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ricordiamo che l'affinità è il rapporto che unisce il coniuge con i parenti dell'altro coniuge e il grado di affinità è il medesimo che il coniuge ha con il proprio parente, ad esempio il rapporto suocera/nuora è di 1° grado).

Come si vede sono state suddivise le categorie: per coniuge e parenti/affini di 2° grado non sono poste che le condizioni di tipo generale, mentre per quelli di 3° grado c'è la condizione che non ci siano parenti/affini più prossimi in grado di prestare assistenza. **In entrambi i casi è venuto meno il requisito della convivenza.**

Misura del beneficio: 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Limitazioni: il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Assistenza a figlio con handicap in situazione di gravità: il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

È stato modificato anche il comma 5 relativo alla possibilità di scelta della sede di lavoro. D'ora in poi non si farà più riferimento al domicilio del lavoratore, ma a quello della persona da assistere.

Infine, è stato aggiunto un comma (7-bis) relativamente alla decadenza dal diritto ai permessi, qualora vengano meno i presupposti della richiesta.

Come accennato sopra, la materia è stata oggetto di molti interventi chiarificatori che probabilmente non mancheranno anche in questo caso.

L'articolo 24 contiene anche ulteriori norme che, a una prima lettura, ci sembrano di semplice ade-

guamento rispetto alle modifiche apportate all'articolo 33.

Articolo 42 commi 2 e 3 Digs 151/2001

Si ribadisce il diritto per entrambi i genitori, anche adottivi, di usufruire, alternativamente, dei permessi di cui al citato articolo 33 dopo il 3° anno di vita del bambino. Non è invece più prevista la condizione della convivenza o della cura continuativa ed esclusiva. Il comma 3, relativo ai figli maggiorenni, è stato abrogato in quanto la copertura a queste situazioni è data dall'articolo 33.

Articolo 20 comma 1 Legge 53/2000

La norma riguarda l'estensione delle agevolazioni in materia di assistenza a portatori di handicap. Viene mantenuta la parte relativa alla possibilità di godere dei permessi ex articolo 33 anche se l'altro genitore non ne ha diritto. È invece abrogata la parte relativa ai familiari che riteniamo sia già ricompresa dal citato articolo 33.

Art. 33 – Agevolazioni per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre

1) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. (abrogato dall'articolo 86 Digs. 26.3.2001, n. 151, con decorrenza dal 27.4.2001)

2) I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facolta-

tiva, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

~~3) Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (comma così modificato dall'articolo 19 L. 8.3.2000, n. 53)~~

3) A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

4) Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 si applicano le

disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

~~5) Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (in precedenza il comma era stato modificato dall'articolo 19 L. 8.3.2000, n. 53)~~

6) La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (comma così modificato dall'articolo 19 L. 8.3.2000, n. 53)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7.bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo qualora il datore di lavoro o l'Inps accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25 – Certificati di malattia

L'articolo 25 del collegato lavoro estende al settore privato le norme

lavoro

contenute nell'articolo 55-septies del Dlgs 15/2001, introdotto di recente dal Dlgs 150/2009.

In particolare per le malattie di durata superiore a 10 giorni, e comunque dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

È previsto anche in tutti i casi di assenza per malattia l'invio telematico della certificazione medica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all'Inps che la deve inviare immediatamente al datore di lavoro.

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica comporterà gravi conseguenze disciplinari per i medici.

Si ricorda che il decreto 150/09 contiene anche le norme che hanno permesso di allargare le fasce di reperibilità dei lavoratori pubblici ammalati.

Dalla prima lettura del testo non è chiaro se anche questa normativa sarà estesa al settore privato.

La norma contenuta in questo articolo è stata, di fatto, anticipata dagli altri interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi mesi.

Art. 30 – Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro.

L'art. 30, dopo le modifiche apportate al testo originario in seguito al rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica la scorsa primavera, disciplina il contenuto dell'accertamento giudiziale in tema di clausole generali e di contratti certificati, ed indica i criteri di valutazione della legittimità dei licenziamenti e di quantificazione dell'indennità risarcitoria nell'ambito della tutela obbligatoria.

L'articolo in commento si compone di 6 commi che, per lo più, ripren-

dono e danno applicazione a concetti elaborati dall'esperienza giurisprudenziale degli ultimi anni. Di seguito, riportiamo le novità più interessanti.

Il primo comma ribadisce che, con riferimento a clausole generali del rapporto di lavoro (quali ad esempio: quelle relative alla instaurazione del rapporto, all'esercizio dei poteri datoriali, al recesso ed al trasferimento d'azienda), il controllo giudiziale è circoscritto all'accertamento della sola "legittimità" e non può estendersi alla valutazione del merito e dell'opportunità della scelta operata dal datore di lavoro, in relazione alle sue valutazioni tecniche, organizzative e produttive.

Il secondo comma riprende quanto già indicato dall'art. 80 D.Lgs. n.276/03 in tema di motivi di impugnazione della certificazione avanti l'autorità giudiziaria, consistenti esclusivamente nella erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso (errore, violenza, dolo) e di difformità tra programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Il terzo comma contiene, probabilmente, le previsioni più significative.

Nella prima parte, esso trasforma in "obbligo" ciò che in precedenza rappresentava una facoltà del Giudice (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/02/2005, n. 2906, ancorché con esclusivo riferimento ai contratti collettivi), imponendo a quest'ultimo che, nel valutare la fondatezza del licenziamento, tenga conto delle ipotesi specifiche di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo stabilite non solo dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ma anche dai contratti di lavoro individuali certificati.

Al riguardo, preme evidenziare che: 1) il riferimento alla contrattazione non è fatto al solo livello nazionale,

talché sembrano potersi assumere a parametro ad es. anche gli accordi territoriali ed aziendali;

2) appare poco probabile che, nel contratto individuale di lavoro, le parti concordino nell'individuare delle ipotesi specifiche di giusta causa e giustificato motivo di recesso del datore di lavoro.

La seconda parte del terzo comma stabilisce poi che i criteri fissati dai contratti (collettivi ed individuali certificati) devono essere assunti dal Giudice quali parametri, unitamente a quelli già previsti dall'art. 8, L. n.604/1966 ed al (vago) criterio della "situazione del mercato locale", per la quantificazione dell'indennità risarcitoria (solitamente variabile tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), per il caso di licenziamento viziato nell'ambito della c.d. tutela obbligatoria.

Il quarto comma riscrive l'art. 75, D.Lgs. n. 276/2003 sulla finalità della certificazione, estendendola anche a quei contratti in cui anche solo "indirettamente" è dedotta una prestazione di lavoro, con ciò consentendo ad es. la certificazione dei contratti (di natura commerciale) tra l'agenzia di somministrazione e l'impresa utilizzatrice.

Il quinto comma detta le regole per il funzionamento delle commissioni di certificazione degli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, riconducendole ad intese tra il Ministero del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.

Il comma sei contiene soltanto la previsione circa l'assenza di oneri per l'attuazione di queste norme.

Art. 24 – Conciliazione ed arbitrato

L'art. 31 del Collegato Lavoro, dopo le modifiche apportate al testo originario a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, interviene in modo so-

stanziale nelle procedure da intraprendere in caso di controversie di lavoro previste dagli art. 410-411-412-412 ter e 412 quater del Codice di procedura civile, nel tentativo di risolverle senza dover ricorrere al giudice del lavoro.

Le nuove procedure di conciliazione e arbitrato interessano sia il settore privato sia il pubblico di cui, per ovvi motivi, non ci occuperemo. Nella presente circolare saranno evidenziati, in forma sintetica, i nuovi passaggi che le parti in contenzioso possono affrontare, secondo quanto modificato dall'art. 31 del Collegato.

In buona misura, riportiamo il testo dell'articolo stesso, in quanto, ad oggi sembra ancora prematuro addentrarsi in riflessioni ed approfondimenti, anche perché alcune novità "chiave" non sono di immediata applicazione.

Si rinvia, quindi, a tempi successivi l'analisi più dettagliata. Tra l'altro, molte parti dell'art. 31 sono dedicate ai tempi di esecuzione della procedura conciliativa e arbitrale per i quali i commenti risultano non strettamente necessari.

Per utilità di chi legge, ricordiamo che le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., riguardano:

- a) i rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- b) i rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- c) i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- d) i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono

esclusivamente o prevalentemente attività economica;

e) i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro Giudice.

Art. 31 comma 1 - da tentativo obbligatorio di conciliazione a tentativo di conciliazione

Modifica e sostituisce l'art. 410 del c.p.c. che da "Tentativo obbligatorio di conciliazione" diventa "Tentativo di conciliazione".

Con la nuova formulazione, infatti, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. può (il verbo "può" sostituisce nel testo previgente il verbo "deve" assumendo quindi la procedura carattere facoltativo e non più obbligatorio) promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione di cui all'art. 413 c.p.c.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro.

La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da 4 rappresentanti effettivi e da 4 supplenti dei datori di lavoro e da 4 rappresentanti effettivi e da 4 supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne rav-

visi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro ed almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'auto-

lavoro

rità giudiziaria.

Entro i 10 giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni.

Dinanzi alla commissione, il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

In questo come in altri punti della Legge manca una norma transitoria.

Non è chiaro quindi se per le controversie insorte prima dell'entrata in vigore del Collegato, la conciliazione è obbligatoria oppure no.

Art. 31 comma 2 - Contratti certificati

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma quarto, del decreto legislativo n. 276/2003 è obbligatorio. In pratica il tentativo di conciliazione resta obbligatorio se si tratta di contratti certificati.

Art. 31 comma 3 - Redazione processo verbale di conciliazione art. 411 c.p.c.

Se la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 riesce, anche limitatamente a una parte della domanda, è redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione.

Il Giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel

verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettate senza adeguata motivazione, il Giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'art. 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, a esso non si applicano le disposizioni di cui all'art. 410 (ci si riferisce in particolare ai tempi della procedura).

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il Giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Art. 31. comma 4 - Valutazione del giudice

Delle risultanze della proposta non accettata dalla parti senza adeguata motivazione il giudice ne tiene conto in sede di giudizio.

Art. 31. comma 5 - Ricorso alla procedura arbitrale per la risoluzione delle liti art. 412 c.p.c.

Viene affidato all'istituto dell'arbitrato un ruolo rilevante: infatti, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi

per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

- il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
- le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'art. 1372 (efficacia di legge) e all'art. 2113, 4 comma (non applicabilità alla conciliazione).

Il lodo, inoltre, è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter.

Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo, decide in unico grado il Tribunale del Lavoro nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. dal lodo. Il lodo, su istanza di parte interessata, accertata la sua regolarità formale viene dichiarato esecutivo con decreto del Giudice.

Art. 31 comma 6 - Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva art. 412 - ter c.p.c.

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(1. continua)

UTILIZZO DELLA DIFFIDA ACCERTATIVA

Si ritiene utile segnalare l'emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, della nota in oggetto.

Si tratta di un breve parere fornito alla Direzione Regionale Lavoro della Lombardia, in merito all'utilizzo dello strumento della diffida accertativa in sede di verifica ispettiva del lavoro. Il dubbio degli ispettori regionali si basa sul caso in cui, in sede di accertamento all'interno di una cooperativa di lavoro, venga rilevata l'erogazione ai soci lavoratori di un trattamento economico complessivo inferiore a quanto previsto dai CCNL stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il dubbio sorge, com'è evidente, alla luce della previsione normativa introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 31/2008, articolo 7, comma 4.

Come noto, si tratta dell'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della legge sul socio lavoratore n.

142/2001.

Si riporta, per comodità di chi legge, il testo della norma:

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Per la prima volta, la DG ispettori del Ministero del Lavoro conferma che, in sede di accertamento, l'applicazione o meno dei CCNL "leader" rileva in modo significativo, al punto tale da condizionare l'esito dell'accerta-

mento fino all'utilizzo dello strumento della diffida accertativa, introdotta con la riforma delle funzioni ispettive di cui al Dlgs. 124/2004.

In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei lavoratori, il personale ispettivo può diffidare il datore di lavoro a corrispondere ai predetti lavoratori gli importi risultanti dagli accertamenti.

Si auspica che, a seguito della chiara indicazione del Dicastero, il personale ispettivo del Ministero applichi maggiore impegno nell'individuare e nel sanzionare le imprese cooperative che operano al di fuori della legge utilizzando i cd. "contratti pirata".

Si riproduce il testo della nota.

lavoro

Ministero del lavoro, Nota 10.2.2009, prot. n. 25/1/0001954

Oggetto: Società cooperative. Contratti collettivi di lavoro. Trattamento economico dei soci lavoratori. Parere.

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente l'ipotesi in cui una Cooperativa applichi al socio lavoratore, trattamenti economici complessivamente inferiori rispetto ai livelli retributivi dei contratti stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo è opportuno evidenziare che sia dall'art.12 del Dlgs n. 124/2004 sia dalla circolare ministeriale n. 24/2004 non è dato rinvenire quale presupposto per l'emanazione della diffida accertativa «la assoluta certezza e liquidità del credito».

Ne deriva, pertanto, che anche nel caso in esame non sembrano sussistere cause ostative all'eventuale adozione del provvedimento di diffida accertativa.

Indipendentemente da tale profilo procedimentale, la problematica va riconsiderata alla luce del disposto normativo, ex art. 7, comma 4, del DI n. 248/2007 (conv. da legge n. 31/2008), secondo cui la retribuzione dei lavoratori delle cooperative non può essere complessivamente inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali «comparativamente» più rappresentative a livello nazionale di categoria e non «maggiormente» rappresentative.

Si ritiene, pertanto, che la modifica normativa incida in modo significativo sulla questione.

CONTRIBUTI DALL'INAIL

La direzione regionale INAIL della Lombardia ha convocato le associazioni dei datori di lavoro e i Sindacati dei lavoratori per la presentazione preventiva e la condivisione del prossimo bando 2010 che eroga, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del d.lgs. 81 del 2008 e 106 del 2009, contributi per il sostegno di progetti, realizzati dalle micro, piccole e medie imprese. Per la prima volta i bandi saranno diversificati per Regione e vedranno un ruolo attivo delle direzioni provinciali INAIL come soggetti incaricati di fornire assistenza alle imprese.

Ecco le prime indicazioni relative al bando:

RISORSE DISPONIBILI

10 milioni di euro per la Lombardia.

BENEFICIARI

Le micro, piccole e medie imprese. Ogni impresa potrà presentare un'unica domanda indipendentemente dal numero di sedi o stabilimenti. Ogni impresa potrà presentare un'unica domanda relativa a solo una delle tipologie di progetto finanziabili (i punti 1, 2 o 3 specificati al paragrafo successivo). Per la presentazione delle richieste è richiesta la regolarità contributiva attestata dal DURC.

PROGETTI FINANZIABILI

1) Ristrutturazione, acquisto impianti e macchinari, modifica layout prodotti, rimozione o riduzione esposizione ad agenti potenzialmente pericolosi (agenti chimici, sorgenti di illuminazione eccessiva, agenti tossici ecc), riduzione problemi di carico eccessivo o riduzione problemi derivanti da movimentazioni e carichi;

2) Formazione sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro non obbligatoria;

3) Adozione di sistemi innovativi di gestione della sicurezza o modelli organizzativi innovativi (attinenti ovviamente alla sicurezza).

TIPOLOGIA DI AIUTO

Regime de minimis; contributi in conto capitale per un minimo di 5.000 € e un massimo di 100.000 € a copertura del 50% della spesa sostenuta ammissibile (percentuale non ancora definitiva ma molto probabile); la procedura scelta è quella valutativa a sportello, cioè saranno ammesse a contributo le domande pervenute per prime fino ad esaurimento risorse disponibili a condizione che superino un punteggio minimo fissato dal bando.

Presentazione delle domande di contributo esclusivamente via web, dal sito internet dell'INAIL.

SCADENZE

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2010. Dal 1 dicembre 2010 il bando (ovviamente si tratterà di un bando per ogni regione d'Italia) sarà disponibile sul sito internet dell'INAIL nell'area "punto cliente". Per 45 giorni dal 1/12/2010 le imprese potranno costruire sul sito internet una domanda "provvisoria" verificando anche se il punteggio attribuito consente loro di essere ammissibili al contributo. Dal 46° giorno potrà avvenire l'invio telematico definitivo..

Entro i successivi 10 giorni dovrà essere presentata la domanda cartacea (per le parti richieste).

I progetti non prevedono l'ammissione di spese già sostenute alla data della domanda di contributo. Le spese e la rendicontazione delle stesse dovrà avvenire entro un anno dalla data della domanda.

ALTRE INDICAZIONI UTILI

- La formazione delle imprese potrà essere realizzata esclusivamente attraverso Enti di formazione accreditati presso Regione Lombardia;

- I punteggi delle imprese saranno aumentati del 10% se gli interventi saranno progettati e realizzati attraverso strutture promosse dalle parti sociali (cioè anche da Confcooperative) o da Enti Bilaterali;

- I controlli dell'INAIL sui progetti avverranno preventivamente alla ammissione a contributo.

PRIORITA' PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

a) elementi comuni per tutte le tipologie di progetti:

- dimensione dell'impresa (più l'impresa è piccola, più punti avrà);
- rischiosità del settore dell'impresa (più rischio più punti). Si segnala che il settore agroindustriale sarà quello che riceverà il punteggio maggiore.

b) elementi specifici:

• Progetti tipologia 1)

- percentuale lavoratori coinvolti;
- riduzione o grado di eliminazione del rischio.

• Progetti tipologia 2)

- percentuale lavoratori coinvolti;
- tipologia di formazione (la formazione frontale d'aula avrà punteggio maggiore di quella FAD o mista.

• Progetti tipologia 3)

Presenza di uno dei seguenti elementi:

- modello SGSL certificato;
- modello organizzativo di settore previsto da accordi tra INAIL e parti sociali;
- implementazione SGSL, modelli legge 231;
- adozione modelli di responsabilità sociale.

lavoro

NON APPLICABILITÀ CCNL UNCI - CNAI

Sentenza Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro n. 3818/2010

Certamente si tratta di una sentenza che contiene un punto innovativo rispetto ad altre pronunce giurisprudenziali, di medesimo orientamento, ma precedenti all'anno 2008, ovvero la citazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 31/08 a sostegno dell'articolo 36 della Costituzione. Nella sostanza, la puntuale ricognizione compiuta dal giudice prende in analisi tutti gli elementi normativi oggi a disposizione, per ribadire un importante principio:

pur nel pieno rispetto della pluralità sindacale (art. 39 Cost.) la libera e legittima stipulazione di contrattazione collettiva non può avvenire in contrasto con il diritto del singolo di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.

Nel caso di specie, il giudice ha valutato la sussistenza di una grave violazione dell'articolo costituzionale, trovandosi di fronte all'applicazione di un CCNL che, a parità di settore merceologico, a parità di attività svolta (*prestazioni analoghe* legge 142/01) evidenziava un differenziale salariale del 35% in negativo.

Una tale differenza retributiva *in peius* non è risultata giustificabile in alcun modo, proprio a fronte dell'esistenza di una contrattazione collettiva ad opera delle 3 Centrali Cooperative Confcooperative-Legacoop-Agci, che ha dato al Giudice la possibilità di paragonare contratti collettivi dello stesso settore merceologico. Peraltro, come dal 2001, stabilisce la legge 142, articolo 3.

È di tutta evidenza che il sistema Confcooperative è ben consapevole di quanto affermato sia dal Giudice sia dalla stampa, ma queste sentenze per produrre effetti duraturi devono essere ben utilizzate.

Il primo riferimento operativo sono gli Osservatori provinciali della cooperazione. In quella sede andrà marcata, ancora di più, la necessità che le ispezioni fatte dalle DPL debbano obbligatoriamente accertare quale sia la retribuzione data ai lavoratori delle cooperative e sulla base di quale CCNL, anche solo al fine di verificare la correttezza dei versamenti contributivi.

Questo, nel rispetto della legge. A comportamento non rispondente al dettato normativo devono utilizzare lo strumento della diffida accertativa, come ribadito chiaramente dalla DG attività ispettive con nota del 10 febbraio 2009, e da noi commentata con Circolare n. 12 del 9 marzo 2009, prot. 1820, che per praticità di chi legge alleghiamo nuovamente. Ad adiuvandum quindi, il Legislatore con la legge 31, art. 7, comma 4, ha fornito un significato più preciso dell'articolo 3 della legge 142, individuando un criterio per la scelta dei contratti collettivi che forniscono più garanzie ai lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Il Legislatore, al fine di arginare i fenomeni di *dumping* contrattuale, è intervenuto con una norma che "abilita" i prodotti della contrattazione in relazione al grado di rappresentatività che gli agenti contrattuali esprimono, con l'effetto di prevedere l'obbligo

del rispetto di un dato "minimale retributivo" per alcuni datori di lavoro.

In particolare, l'art. 7, comma 4, prevede che nel concorso (e nel potenziale conflitto) tra più fonti collettive per la medesima categoria merceologica, le società cooperative debbano applicare ai propri lavoratori *"i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"*.

Lo scopo che tale intervento persegue, è quello di realizzare obiettivi di giustizia sostanziale con obiettivi di concorrenza leale tra imprese e società, selezionando gli agenti contrattuali abilitati a fissare le condizioni di trattamento economico dei lavoratori delle società cooperative.

In tal modo, essa "depotenzia" gli esiti della contrattazione collettiva che si pongano al di sotto di tale soglia, facendo sì che possano essere marginalizzati eventuali comportamenti di *dumping* contrattuale.

Nella riunione di fine ottobre del Tavolo di coordinamento nazionale sugli osservatori, è stata convenuta l'opportunità di una circolare della DG attività ispettive a tutti i direttori delle DPL, che oltre a prevedere un piano specifico di ispezioni orientato, in prevalenza, sulle cooperative non associate alle Centrali costituenti gli osservatori, dia ulteriori e più chiare istruzioni sui comportamenti da tenere all'atto delle ispezioni in caso di conflittualità contrattuale.

lavoro

DECRETO SULLA TRACCIABILITÀ NEI PUBBLICI APPALTI

Nella G.U. n. 265 del 12 novembre 2010, è stato pubblicato il Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, che contiene una serie di disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Tra le misure contenute nel decreto si segnalano, in particolare, quelle correttive ed interpretative delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (c.d. Piano straordinario contro le mafie). Scopo di tali norme è rendere più agevole l'applicazione delle norme introdotte con la legge 136/2010 nell'ambito dei rapporti tra imprese ed amministrazioni pubbliche. Di seguito, pertanto, le novità di interesse, contenute negli artt. 6 e 7 del provvedimento.

L'articolo 6, prevede che l'articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 136 (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. In base a quanto previsto dal successivo comma 2, dell'articolo 6, inoltre, i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e, quindi, entro il 6 marzo 2011.

Il provvedimento contiene una serie di ulteriori disposizioni interpretative, così riassumibili:

a) l'espressione "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 sopra citato, è da

intendersi riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06", (nonché "ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto");

b) l'espressione "anche in via non esclusiva" di cui al comma 1, articolo 3, va interpretata nel senso "che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse" purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate;

c) l'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 e l'espressione "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti al bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Per quanto previsto dal provvedimento, quindi:

- le stazioni appaltanti dovranno pagare con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli appaltatori, subappaltatori o subcontraenti;
- devono aprire o configurare (se

già esistenti) conti correnti dedicati per le commesse pubbliche;

- potranno usare uno stesso conto corrente dedicato per i pagamenti di più contratti;

- dovranno effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale o altri strumenti che garantiscano la tracciabilità dei movimenti finanziari.

Il successivo articolo 7 ha apportato una serie di modifiche all'articolo 3 della legge 136/2010. La principale riguarda i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche.

Tali pagamenti sono eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

In ordine alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si prevede che, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento debbano riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli operatori economici, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

È inoltre previsto:

- l'obbligo per gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, entro 7 giorni dall'attivazione del

appalti

conto corrente dedicato per le commesse pubbliche, ovvero dalla configurazione di un conto corrente già esistente come dedicato (attraverso l'indicazione di tutti i riferimenti e i codici necessari) di darne comunicazione alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- l'obbligo per la stazione appaltante di inserire in ogni contratto di appalto una clausola, a pena di nullità, con la quale si obbliga l'appal-

tatore al rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- la verifica da parte della stazione appaltante del rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti;

l'indicazione del Cig o del Cup (nei casi previsti) nello strumento di pagamento del corrispettivo dell'appalto, da parte della stazione appaltante;

- la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ov-

vero degli altri mezzi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari.

È da evidenziare infine come il provvedimento in esame sia stato emanato nella forma di decreto legge, necessitando quindi della relativa conversione in legge. A tale proposito, sugli organi di stampa si apprende la possibilità che la norma subisca ulteriori modifiche, nel corso dell'iter parlamentare di conversione.

Maurizio Magnavini

LA RILEVAZIONE DELLE PROCEDURE

Un caso: intervento organizzativo tramite la rilevazione delle procedure

Descrivere le procedure e gli attori di una cooperativa significa comprenderne l'identità, i servizi che offre ai clienti, i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi e la vision.

Un procedura è una sequenza di attività che produce un prodotto o un servizio per un cliente esterno o interno

all'azienda, e viene descritta definendo come le persone, le informazioni e le risorse materiali lavorano e interagiscono per fornire valore al cliente finale.

Presentiamo un esempio di intervento organizzativo che ha come obiettivo quello di conoscere come è organizzata la cooperativa, quali sono le problematiche principali, i punti di forza e di debolezza.

Fase 1.

Analisi preliminare.

In questa fase vengono effettuate alcune verifiche iniziali basate essenzialmente su interviste con i vertici della cooperativa e sull'analisi della documentazione disponibile per delineare gli elementi che la caratterizzano.

L'attività può essere sintetizzata nella tabella seguente:

| Obiettivo | | Attività |
|--|--|--|
| Comprendere com'è organizzata la cooperativa | | Rilevazione organigramma e mansionario |
| Comprendere che cosa fa la cooperativa | | Rilevazione delle procedure operative in essere |
| Comprendere di cosa dispone la cooperativa | | Rilevazione delle risorse tecnologiche disponibili |

FASE 2. Interviste di gruppo e personali

In questa fase vengono effettuati dei colloqui di gruppo e personali con ogni singolo addetto.

Obiettivo dell'intervista è di individuare chiaramente:

| | |
|-------------|--|
| COME LO FA? | <ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITÀ MANUALI • ATTIVITÀ INFORMATICHE • ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
|-------------|--|

organizz.
aziendale

**FASE 3.
Mappatura del processo
ed analisi incrociata
delle funzioni.**

I dati mappati, vengono formalizzati giungendo alla descrizione (spesso sotto forma di flow-chart) dei principali processi aziendali. Vengono poi opportunamente elaborati secondo tecniche utilizzate nella prassi organizzativa per evidenziare eventuali incongruenze, ovvero sovrapposizioni di attività, funzioni, uffici. Queste problematiche sono raggruppate per natura ed identificate in aree di criticità. Per ogni area di criticità, là dove possibile, si provvede alla valuta-

zione delle possibili modalità di intervento per una soluzione strutturale della criticità stessa.

Le criticità (o problematiche) rilevate nel corso dell'analisi procedurale e delle successive interviste a tutti i dipendenti vengono solitamente suddivise in tre tipologie, e per ciascuna vengono proposte delle soluzioni ad hoc:

- Problematiche SPOT ;
- Problematiche EDP;
- Problematiche Organizzative .

La prima tipologia (SPOT) si riferisce a problematiche sganciate da altri interventi di tipo informatico e/o organizzativo; sono riconducibili ad esempio a:

- duplicazione di controlli;
- stampe e fotocopie inutili;
- ridondanze procedurali.

Le soluzioni proposte tengono conto delle effettive necessità per svolgere in modo efficiente ed efficace le procedure in esame.

Le problematiche EDP (informatiche), possono essere riepilogate in:

- Problematiche che richiedono l'intervento di strumenti di OFFICE AUTOMATION in sostituzione di manualità esistenti;

- problematiche che richiedono l'implementazione di strumenti DSS (Decision Support System), vale a dire procedure realizzate tramite programmazione avanzata di applicativi informatici normalmente a disposizione della cooperativa;

- problematiche inerenti al SISTEMA INFORMATIVO e alle procedure gestionali interne che può anche richiedere un intervento di modifica o integrazione da parte della software house del cliente.


Le soluzioni proposte potrebbero riguardare un incremento e/o potenziamento della dotazione Hardware e Software ovvero l'attivazione di corsi EDP per tutti gli addetti.

La terza tipologia di criticità (ORGANIZZATIVE) riguarda la corretta definizione di ruoli e mansioni e responsabilità, che richiedono il cambiamento della procedura e/o della impostazione organizzativa. È l'area più difficile su cui intervenire, perché ci si deve scontrare con la naturale resistenza al cambiamento delle persone. Non solo. Spesso le problematiche organizzative riguardano i livelli alti della gerarchia, quelli che sono meno disposti a mettersi in discussione e tendono a spostare le responsabilità sui livelli più operativi.

(2. fine)

Gianangelo Monchieri

organizz.
aziendale



COOPERAZIONE, FINANZA, IMPRESA

Partnership e capitalizzazione

In questo periodo in cui le piccolissime cooperative tendono a soffrire più di altre stante l'impossibilità di rilanciare con l'innovazione la propria azione a causa delle risorse limitate, si registra da parte delle stesse, un forte impulso di apertura verso l'esterno finalizzato a verificare la possibilità di trovare:

- nuovi partner commerciali con cui decidere cosa fare insieme e dove farlo. In tale congiuntura occorre infatti talvolta unire le forze con alleanze strategiche per fare insieme ricerca ed affrontare investimenti proibitivi da soli: il tempo ci dirà se questi sono i prodromi di un processo diffuso di aggregazioni tra cooperative o un rafforzamento attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti di reti.
- nuovi soci o finanziatori al fine di irrobustire la struttura patrimoniale.

Riguardo questo secondo punto ricordiamo che le cooperative hanno strumenti finalizzati a supportare la capitalizzazione. Di seguito si presenta in sintesi l'attività di CFI su cui, il Servizio Creditizio e Finanziario di Confcooperative è a disposizione per chiarimenti.

Cooperazione Finanza Impresa
CFI ovvero Cooperazione Finanza Impresa, costituita nel 1986, è dunque

un investitore istituzionale che ha come scopo la promozione, il sostegno, lo sviluppo, la salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali ed il consolidamento delle imprese cooperative su tutto il territorio nazionale.

Le imprese che possono beneficiare dell'attività di CFI sono:

- le cooperative (sia di nuova costituzione che già esistenti) di produzione e lavoro;
- le cooperative sociali di tipo A e B, purché iscritte nell'apposito Albo nazionale delle cooperative presso il Registro delle Imprese della Provincia in cui hanno la sede sociale.

Sono dunque escluse dall'intervento di CFI le cooperative di consumo, quelle agricole e di abitazione.

CFI nel 2003 ha ampliato la propria attività: oltre ad interventi per recupero d'impresе in crisi, oggi supporta anche operazioni di start up, sviluppo e riposizionamenti di impresa. Le modalità di intervento consistono in:

- apporti di capitale sociale;
 - finanziamenti a medio lungo termine.
- Nel caso di entrata nel capitale sociale, CFI come socio finanziatore sottoscrive una partecipazione di minoranza, temporanea (non oltre 10 anni), per un valore massimo pari al capitale sociale dell'impresa o pari al doppio, in caso

di riserve e prestito sociale congrui.

Nel periodo di permanenza nel capitale della cooperativa, CFI esercita tutti i diritti del socio ed inoltre nomina un Sindaco effettivo e supplente, si riserva il diritto di designare un Consigliere di Amministrazione. La partecipazione è remunerata. Alla data della delibera dell'intervento i soci della cooperativa devono aver sottoscritto una quota individuale pari circa 4.000,00 euro se cooperative sociali 2000 euro.

L'intervento di CFI può anche prevedere il finanziamento degli investimenti della cooperativa attraverso diversi strumenti finanziari. I finanziamenti sono erogati o direttamente da parte di CFI o per il tramite di alcune banche convenzionate (tra cui ICCREA).

Solo a titolo indicativo si annota che gli importi complessivi degli interventi operati (partecipazione e finanziamento) variano da un minimo di € 150.000 ad un massimo € 2.500.000.

CFI, con il supporto delle Unioni Provinciali di Confcooperative, offre una assistenza preliminare da effettuarsi prima dell'avvio del programma investimenti ed utile a verificare se sussistono i presupposti necessaria alla presentazione della domanda.

credito
e
finanza

PISL GAL GARDA – VAL SABBIA

Il Gal Gardavalsabbia ha attivato nella giornata di lunedì 11 ottobre scorso, 17 misure di finanziamento dedicate allo sviluppo territoriale dell'Alto Garda e dell'Alta Valle Sabbia. Le principali attività finanziabili riguardano:

- Avvio/potenziamento di asili;
- Acquisto attrezzature per attività eco-museale;
- Creazione di spazi per animazione culturale per anziani e giovani;

- Adeguamenti strutturali per B&B ed affittacamere;

- Acquisto attrezzature per negozi di vicinato in zone montane.

Per analizzare nello specifico i bandi di finanziamento si consiglia di collegarsi al seguente link <http://www.galgardavalsabbia.it/?q=bandi> e leggere con attenzione le misure di finanziamento che più interessano.

Si sottolinea che trattandosi di finan-

ziamenti rientranti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, per poter protocollare la domanda di finanziamento è necessario utilizzare un C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola): a tal proposito Confcooperative Brescia è in grado di supportare le Cooperative nell'iter di presentazione delle domande.

Per maggiori informazioni contattare Giampietro Dossena - tel. 030/3742261.

IMPEGNO NELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE - ENEL CUORE ONLUS

Enel Cuore è la ONLUS costituita da Enel nel 2003 per coordinare e gestire i fondi destinati alla beneficenza e alla solidarietà dell'azienda e attraverso la quale **sviluppare la cooperazione con le persone, le associazioni e le istituzioni. Per questo, Enel ha deciso di destinare alla ONLUS, ogni anno, una parte dei suoi utili destinati a sostenere progetti concreti che manifestano necessità, urgenza e gravità.**

Beneficiari

Enel Cuore sostiene iniziative promosse da organizzazioni non profit e dal mondo del volontariato, impegnate sul territorio in attività di assistenza sociale, assistenza sanitaria, educazione, sport e ricreazione, rivolte in particolare ai bambini, ai malati, alle persone con disabilità e agli anziani.

Iniziativa ammissibile e contributi

Enel Cuore vincola la destinazione dei suoi contributi alle componenti strutturali e strumentali necessarie a dar vita alle iniziative proposte dalle associazioni partner, sostenendo i costi di beni tangibili e misurabili come costru-

zioni e ristrutturazioni di immobili, arredi e attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; non sostiene la ricerca, la formazione, le risorse umane, i costi di gestione e di comunicazione.

In Italia Enel Cuore si impegna a realizzare iniziative di solidarietà promosse da organizzazioni no profit, in particolare, sostenendo interventi strutturali e infrastrutturali, grazie ai quali si portano avanti progetti "tangibili", duraturi nel tempo e misurabili. Enel Cuore sostiene anche iniziative all'estero.

In entrambi i casi, gli ambiti di intervento sono i seguenti:

Accoglienza: sostegno alla costruzione e alla ristrutturazione di luoghi di aggregazione che accolgono bambini e adolescenti in difficoltà, senza fissa dimora, chi vive in condizione di povertà ed emarginazione sociale.

Assistenza: realizzazione spazi "a misura" di bambino e ambienti in cui la famiglia ritrovi la tranquillità e l'atmosfera della casa. L'impegno nell'assistenza guarda anche alla cura dei malati, per cui sono necessarie attrezzature specifiche.

Persone anziane: lotta all'isolamento e l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, fornendo loro

sostegno e assistenza domiciliare.

Disabilità: promozione della socializzazione delle persone disabili, specialmente dei giovani, attraverso lo sport, il gioco e i viaggi.

Educazione: Enel Cuore costruisce scuole, asili, centri di formazione, per bambini e adolescenti che vivono in territori di povertà, di guerra o in condizioni di disagio.

In conformità con le linee e gli obiettivi statutari, Enel Cuore non prende in esame richieste d'intervento riferite a: Sponsorizzazioni (eventi, manifestazioni, etc.);

Ricerca scientifica;

Risorse Umane (formazione, compensi del personale);

Campagne di sensibilizzazione;

Campagna di informazione.

La "scheda di presentazione iniziativa" si può reperire sul sito <http://www.enel.it/enelcuore/it/> e può essere inviata online o scaricata e compilata a mano per essere spedita, insieme all'eventuale documentazione ritenuta utile all'analisi e alla valutazione del progetto, per posta ordinaria all'indirizzo **Enel Cuore Onlus; viale Regina Margherita, 137; 00198 ROMA.**

credito
e
finanza

ESONERO DELL'ERT PER L'ANNO 2010

Le cooperative sociali, ai sensi degli accordi sindacali validi per la provincia di Brescia, possono non applicare l'ERT quando si trovano in una delle seguenti situazioni:

- Patrimonio netto negativo;
- Perdite di esercizio riferite al biennio precedente che hanno comportato una riduzione del 50% del patrimonio netto.

Le cooperative sociali, per ottenere l'esonero, dovranno comunicare alla Commissione Paritetica Provinciale della cooperazione sociale (che ha sede

presso Confcooperative Brescia, in via XX Settembre n. 72), garante dell'accordo, entro il 31 dicembre 2010, l'eventuale non applicazione dell'ERT maturata nel 2010, corredando la richiesta con la copia dei bilanci dei due esercizi di riferimento (cioè i bilanci 2008 e 2009).

Inoltre, le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alla Commissione Paritetica Provinciale, entro il 31 dicembre 2010, un confronto per la ricerca di soluzioni transitorie diverse dal presente accordo, confronto che avverrà presumibilmente a fine gennaio 2011.

RISORSE PER LE IMPRESE TURISTICHE LOMBARDE

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 9/657/10, ha approvato le modalità per l'accesso alle risorse per lo sviluppo della competitività delle imprese turistiche lombarde.

Regione Lombardia intende selezionare proposte di intervento relative alla qualificazione delle strutture e dei servizi turistici, all'innovazione dei prodotti e dei processi di impresa, incrementando la qualità complessiva dell'accoglienza dei luoghi e delle destinazioni. Nell'ambito della misura verranno selezionati progetti di investimento finalizzati a promuovere la qualità delle strutture turistiche e dei servizi offerti attraverso:

- l'accessibilità per le diverse tipologie di utenza turistica;
- la sostenibilità ambientale e l'adozione di nuove tecnologie;
- lo sviluppo di prodotti e servizi turistici finalizzati all'innovazione dell'offerta.

Beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione regionale sono le micro, piccole e medie imprese turistiche e/o loro aggregazioni già costituite al momento della presentazione della domanda in forma stabile e/o temporanea e che, ai sensi del d.p.c.m. 13 settembre 2002, svolgono le seguenti attività:

- attività ricettive e di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva;
- attività correlate alla valorizzazione turistica dell'acqua,

delle risorse termali nonché alla fruizione turistica di arenili;

- altre attività indirizzate ai turisti e finalizzate a vario titolo all'accoglienza, alla mobilità, allo svago, al benessere e all'intrattenimento, solo se strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Nel caso di attività ricettive che possono essere esercitate anche non in forma di impresa (ad esempio bed & breakfast) è condizione di ammissibilità al bando che tali categorie si costituiscano in forma di impresa.

Iniziative ammissibili

Le tipologie di investimento ammissibili, al netto dell'IVA, riguardano:

- investimenti finalizzati all'accessibilità fisica delle strutture nonché a quella di comunicazione nel «front office»;
- investimenti finalizzati all'innalzamento del livello qualitativo delle strutture, alla adeguatezza (confort, pulizia) nonché alla sicurezza degli ambienti;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale delle strutture e dei servizi turistici, al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica;
- investimenti in nuove tecnologie, anche informatiche e di telecomunicazione per la gestione delle attività e dei servizi di assistenza e accoglienza rivolti all'utenza;
- opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati entro i limiti che verranno

definiti da apposito Bando.

I programmi di investimento relativi alla misura di agevolazione in esame devono essere realizzati dalle imprese turistiche sul territorio della Regione Lombardia. L'entità dell'investimento ammissibile a contributo per i singoli progetti di investimento non potrà essere inferiore a euro 80.000,00 e non potrà superare 250.000,00 euro. Eventuali costi complessivi dei progetti di investimento eccedenti il limite massimo previsto, non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare totale considerato ammissibile.

Contributi

L'agevolazione finanziaria consiste in un contributo a favore del soggetto beneficiario nella misura massima del 50% dei costi ritenuti ammissibili, di cui il 50% a fondo perduto ed il restante 50% a rimborso, ai sensi dell'art. 72 della L. n. 289/02.

Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Reg. n. 1998/2006 (de minimis).

Procedure e termini

La selezione delle proposte progettuali avverrà tramite la pubblicazione di un apposito bando, nel rispetto dei criteri stabiliti nella D.G.R. in oggetto.

Riferimenti normativi

- D.G.R. n. 9/657/10 - Serie Ordinaria N. 44 - 2 novembre 2010, pag. 3319.

credito
e
finanza

RISTRUTTURAZIONE DEBITO DELL'AGROINDUSTRIA

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 306/10, ha approvato il Bando "Ristrutturazione del debito dell'agroindustria" che prevede interventi di garanzia per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese lombarde operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La Regione ha assegnato a **Federfidi** un finanziamento di € 4.600.000 circa da utilizzare per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e delle cooperative agricole offrendo **garanzie dirette e cogaranzie alle aziende**.

Beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli definiti nell'**allegato 1 del Trattato** (esclusi i prodotti della pesca); i prodotti lavorati e commercializzati devono essere quelli dell'**allegato 1 del Trattato** sia "in entrata" che "in uscita".

Le imprese devono trasformare e commercializzare materia prima che, per almeno il 60%, sia di provenienza extra-aziendale, condizione che non si applica alle cooperative agricole e alle Organizzazioni di Prodotto.

L'impresa deve presentare una relazione esauriente e dettagliata che dimostri che gli investimenti realizzati hanno generato effetti positivi per il settore primario, assicurando alle aziende agricole, fornitrici della materia prima, vantaggi economici adeguati e duraturi, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali.

Sono esenti da questo obbligo le società cooperative e le Organizzazioni di Prodotto, per le quali gli investi-

menti hanno ricadute certe e durature sulle aziende agricole in quanto socie che condividono il rischio d'impresa, e le altre imprese che abbiano ricevuto, per i medesimi investimenti, finanziamenti dalla Regione Lombardia.

Iniziative ammissibili

I finanziamenti possono essere concessi dalle banche per reintegro della liquidità e/o ristrutturazione del debito a seguito di spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2003 e la data di presentazione della domanda nel territorio della Regione Lombardia e riguardanti:

- l'acquisto, la costruzione o il miglioramento di immobili;
- l'acquisto di impianti e macchinari (comprese apparecchiature e strumentazioni informatiche);
- costi relativi all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità;
- spese di progettazione delle voci di cui ai punti precedenti (fino ad un massimo del 12%).
- l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
- la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'**allegato 1 del Trattato**, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali;
- la capitalizzazione di società cooperative e di Organizzazioni di Prodotto finalizzata alla realizzazione degli investimenti sopra descritti;
- la realizzazione, da parte di società cooperative e di Organizzazioni di Prodotto di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista

dell'adozione di marchi e di processi di certificazione della qualità (sono riconosciute le spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni).

L'importo minimo del finanziamento è stabilito in € 200.000 ed il massimo in € 1.500.000 con una durata compresa tra i 3 e i 10 anni.

Agevolazione

L'intervento prevede la concessione di una garanzia a copertura del 70% dei finanziamenti concessi dalle banche convenzionate, emessa congiuntamente come segue:

- 10% rilasciata dai Confidi di 1° grado soci di Federfidi Lombarda per un ammontare massimo di 12,8 M€;
- 60% rilasciata da Federfidi Lombarda per un ammontare massimo di 77 M€ a valere sulle proprie risorse patrimoniali integrate con il prestito subordinato della Regione Lombardia.

Su richiesta del Confidi di I grado, Federfidi può intervenire direttamente in favore della azienda rilasciando una garanzia del 70%.

Procedure e termini

Per accedere all'agevolazione l'impresa deve rivolgersi presso gli uffici del proprio **Confidi di riferimento**. Le domande vengono presentate a **Federfidi** fino al **30 giugno 2011**, salvo anticipato esaurimento dei fondi.

Riferimenti normativi

- **Scheda tecnica "Ristrutturazione del debito dell'agroindustria"**.

credito
e
finanza

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AGROINDUSTRIA – Scheda Tecnica

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Finalità | interventi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, operanti sul territorio lombardo nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzati alla ristrutturazione del debito. | |
| Risorse addizionali alle risorse patrimoniali dei garanti | € 4.610.591,70 da Regione Lombardia come prestito subordinato a Federfidi. | |
| Plafond finanziamenti attivabili | FINANZIAMENTI NOMINALI GARANZIE 70% | 128.000.000 90.000.000 |
| Tipologia dell'intervento | INTERVENTO DI GARANZIA a copertura del 70% dei finanziamenti concessi dalle banche convenzionate emessa congiuntamente come segue: 10% rilasciata dai Confidi di 1° grado soci di Federfidi Lombardia per un ammontare massimi di 12,8M€ 60% rilasciata da Federfidi Lombardia per un ammontare massimo di 77M€ a valere sulle proprie risorse patrimoniali integrate con il prestito subordinato di RL. Su richiesta del Confidi di I grado, Federfidi può intervenire direttamente in favore della azienda rilasciando una garanzia del 70%. | |
| Durata dell'intervento | Fino al 30 giugno 2011 salvo anticipato esaurimento plafond. | |
| Tipologia finanziamenti | Reintegro della liquidità e/o ristrutturazione del debito a seguito di spese sostenute riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto, la costruzione o il miglioramento di immobili; • l'acquisto di impianti e macchinari (comprese apparecchiature e strumentazioni informatiche); • costi relativi all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità; • spese di progettazione delle voci di cui ai punti precedenti (fino ad un massimo del 12%); • l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali; • la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali; • la capitalizzazione di società cooperative (di cui all'art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228) e di Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. CE n 2200/96) finalizzata alla realizzazione degli investimenti sopra descritti; • la realizzazione, da parte di società cooperative (di cui all'art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228) e di Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. CE n 2200/96) di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi e di processi di certificazione della qualità (sono riconosciute le spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni). | |
| Beneficiari | Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (così come definite nell'allegato 1 del Reg. CE n 800/2008): <ul style="list-style-type: none"> • che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli definiti nell'allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca); i prodotti lavorati e commercializzati devono essere quelli dell'allegato 1 del Trattato sia "in entrata" che "in uscita"; • che trasformano e commercializzano materia prima che, per almeno il 60%, sia di provenienza extra-aziendale; tale condizione non si applica alle cooperative agricole (di cui all'art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228) e alle Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. CE n 2200/96). | |
| Obblighi per le Imprese | Le PMI devono dimostrare che non erano in difficoltà economica al 1 luglio 2008 ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE n 800/2008, ma che si trovano in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale (Fac simile all. 1); l'azienda deve comunque dimostrare di essere in grado di mantenere la continuità aziendale. Le PMI devono dimostrare di avere sostenuto investimenti nel territorio della Regione Lombardia nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2003 e la data di presentazione della domanda riconducibili al finanziamento richiesto: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di ristrutturazione dei debiti attraverso la presentazione dei contratti di finanziamento accesi per sostenere gli investimenti; - in caso di ripristino della liquidità attraverso una relazione accompagnata da una dichiarazione relativa agli investimenti sostenuti. (Fac simile all. 2) Sono esenti da questo obbligo le imprese che abbiano ricevuto, per i medesimi investimenti, finanziamenti dalla Regione Lombardia. L'impresa deve presentare una relazione esauriente e dettagliata che dimostri che gli investimenti realizzati hanno generato effetti positivi per il settore primario, assicurando alle aziende agricole, fornitrici della materia prima, vantaggi economici adeguati e duraturi, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali. Sono esenti da questo obbligo le società cooperative (di cui all'art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228) e le Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. CE n 2200/96), per le quali gli investimenti hanno ricadute certe e durature sulle aziende agricole in quanto socie che condividono il rischio d'impresa, e le altre imprese che abbiano ricevuto, per i medesimi investimenti, finanziamenti dalla Regione Lombardia. | |
| Importi e durata | Minimo Massimo Da 3 a 10 anni compreso un preammortamento massimo di 12 mesi | 200.000 Euro 1.500.000 Euro |
| Tassi di interesse e oneri accessori | Parametro da concordare con la Banca + spread massimo concordato con ciascuna Banca parametrato alla classe di rischio dell'impresa beneficiaria. Come previsto dalla comunicazione della Commissione 2008/C14/02, la griglia di classificazione e di costo (concordata tra banca, confidi e Federfidi) sarà oggetto di pubblicizzazione anche sui siti internet. | |

credito
e
finanza



DECRETO SISTRI

Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010:

- conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
- proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
- proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:

Utilizzo dei dispositivi elettronici

Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell'operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno "in carico" le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo "scarico" di rifiuti caricati nel Registro di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all'operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.

Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno "caricare" nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti "in giacenza" nel Regi-

stro di cui all'articolo 190.

Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.

Si sottolinea l'estrema rilevanza che l'utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell'impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell'effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.

Soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici

I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.

Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi mede-

simi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l'estrema utilità dell'utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell'operatività.

Regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010

L'articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell'utilizzo dei dispositivi medesimi.

Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l'adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.

energia
e
ambiente



FONDO DI SOLIDARIETÀ PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 192 del 18 agosto 2010 del Regolamento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà, il giorno 27 ottobre u.s. sono state pubblicate le linee guida per la presentazione e l'istruttoria di accesso al Fondo stesso, nonché la modulistica da compilare da parte dei soggetti interessati per richiedere agli Istituti di credito la sospensione del pagamento del mutuo. Tale modulistica è reperibile dal sito del www.dt.tesoro.it/fondo-mutuiprimacasa.

Prima di riportare, qui di seguito, i requisiti e le condizioni per fruire delle agevolazioni, è opportuno ricordare che potranno accedere al Fondo di solidarietà anche i soci delle cooperative edilizie assegnatari di alloggi destinati a prima casa.

In particolare, alla data di presentazione della domanda, i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo, che deve trovarsi nel territorio nazionale e deve essere destinato ad abitazione principale del beneficiario;
- essere titolari di mutuo il cui importo erogato non superi i 250 mila euro e sia in ammortamento almeno da un anno;
- avere un indicatore ISEE del nucleo familiare che non superi i 30.000 euro. Tali requisiti devono essere tutti e tre posseduti alla data di presentazione della domanda.

Inoltre:

- se il mutuo è cointestato, è sufficiente che i tre requisiti siano posseduti almeno da uno dei mutuatari;
- il periodo di ammortamento di un anno deve intendersi al netto dell'eventuale periodo di preammortamento;
- non si può chiedere la sospensione

una volta iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione della garanzia, ovvero, dopo che sia stato notificato l'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 491 del Codice di Procedura Civile.

La sospensione riguarda anche le seguenti tipologie di mutui:

- mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite e di cartolarizzazione;
- mutui oggetto di surroga di importo non superiore a 250.000 euro e mutui oggetto di rinegoziazione con la stessa banca.

In caso di mutuo che gode di un'assicurazione a copertura degli eventi di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento (perdita del posto di lavoro, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare, spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione dell'immobile oggetto del mutuo per opere necessarie e indifferibili), non è consentita l'ammissione al Fondo se tale assicurazione copre almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione ed è efficace nel periodo di sospensione stesso.

Altre condizioni sono:

- si può richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. Il periodo di sospensione ricomprende anche le eventuali rate scadute e non pagate;
- il mutuo deve essere "in corso di ammortamento". Pertanto, il mutuatario è ammesso al Fondo se alla data di presentazione della domanda non risulti beneficiario di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti.

Per la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa solo gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate oggetto della sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui.

Va rilevato che la sospensione non comporta l'applicazione di commissioni o spese istruttoria né richieste di garanzie aggiuntive.

La Banca è tenuta ad acquisire la documentazione presentata dai beneficiari ed a verificarne la completezza e la regolarità formale, inviandola poi al Gestore del Fondo che dovrà rilasciare il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ed imputare alle disponibilità del Fondo stesso l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla Banca.

Entro cinque giorni dall'acquisizione del nullaosta da parte del Gestore, la Banca comunicherà al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo. La sospensione si attiverà, di norma, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione. Per i mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite essa si attiverà non oltre il quarantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla predetta comunicazione al beneficiario. Nel caso che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la Banca comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.

settori

DECIMO BANDO REGIONALE PER LA PRIMA CASA

È stato recentemente emanato il Decreto n. 11477 del 12 novembre 2010 pubblicato in data 23 novembre 2010 sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.) - 1° Supplem. Straordinario al n. 47 - con il quale la Regione Lombardia ha indetto il bando in oggetto a cui potranno partecipare, ai fini dell'ottenimento del contributo, le seguenti categorie di soggetti (in ordine di priorità):

- giovani coppie;
- gestanti sole;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari con almeno tre figli.

Nel suddetto Supplemento straordinario sono stati inoltre pubblicati il modello di domanda per la partecipazione al bando e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/738 del 3-11-2010 con la quale erano stati determinati criteri, procedure e modalità operative per l'attuazione del bando stesso.

Possono presentare domanda anche i soci di cooperative, in possesso di tutti i prescritti requisiti, assegnatari di alloggi per i quali il rogito notarile di assegnazione sia stato già stipulato dopo il 30 giugno 2009, ovvero ne sia comunque prevista la stipula entro il 30 giugno 2011. Con questo bando la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento abbastanza lungo, con l'evidente finalità di dare una possibilità di accesso al contributo anche a quei cittadini che, per vari motivi, non avevano potuto partecipare al precedente

analogo bando.

Il provvedimento in oggetto è destinato al perseguimento di alcune delle finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 6-12-1999 (avente per oggetto le politiche regionali per la famiglia) attraverso la concessione di contributi destinati a favorire l'accesso alla prima casa di abitazione da parte delle stesse categorie di soggetti a cui erano destinati i contributi del 9° bando.

Le risorse messe complessivamente a disposizione dalla Regione risultano notevolmente diminuite rispetto a quelle stanziato lo scorso anno, in quanto ammontano soltanto ad Euro 10.000.000 (contro i 47.000.000 del 9° bando), di cui Euro 8.000.000 per le "giovani coppie" ed Euro 2.000.000 per le altre categorie di soggetti. Tale importo sarà utilizzato per la concessioni di contributi il cui valore unitario, contrariamente a quanto previsto nei precedenti bandi, non sarà uguale per tutti i beneficiari, bensì differenziato sulla base di due specifici criteri, cioè il costo totale dell'alloggio e il grado di efficienza energetica accertato per la singola abitazione.

Il valore unitario del contributo stabilito dal nuovo bando è infatti così stabilito:

- Euro 5.000 se il valore dell'alloggio acquistato o recuperato è compreso tra Euro 25.000 ed Euro 100.000;
- Euro 5.500 se il valore dell'alloggio acquistato o recuperato è compreso tra Euro 100.001 ed Euro 200.000;
- Euro 6.000 se il valore dell'al-

loggio acquistato o recuperato è compreso tra Euro 200.001 ed Euro 280.000.

Inoltre è previsto un incremento di contributo per gli alloggi certificati "ad alta efficienza energetica" nelle seguenti misure:

- Euro 2.000 per gli alloggi di Classe certificata di tipo "A";
- Euro 1.000 per gli alloggi di Classe certificata di tipo "B".

La Regione avrà inoltre la facoltà, nel caso in cui le domande pervenute da una o più categorie di beneficiari non dovessero esaurire l'intera disponibilità di risorse assegnate, di destinare le eventuali risorse disponibili al soddisfacimento delle domande presentate da altre categorie di beneficiari. Riteniamo opportuno quindi richiamare l'attenzione delle cooperative associate e dei loro soci interessati anche sugli specifici punti qui di seguito illustrati.

1. Requisiti soggettivi dei beneficiari (che dovranno essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda da tutti i componenti il nucleo familiare):

- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;
- (oppure, in alternativa) cittadinanza extracomunitaria con carta o permesso di soggiorno almeno biennale e regolare lavoro autonomo e dipendente;
- non avere personalmente usufruito di altre agevolazioni per la stessa finalità, quali contributi in conto interessi o a fondo perduto (eventuali agevolazioni usufruite dalla famiglia di origine non precludono l'accesso ai contributi previsti da questo bando);

settori

- non essere in possesso di altro alloggio adeguato nel territorio della Regione. Per alloggio adeguato si intende un alloggio avente un numero di vani abitabili superiore a quattro oppure pari o superiore al numero dei componenti la famiglia dichiarata nella domanda, escludendo dal computo dei vani abitabili la cucina, i servizi igienici, i ripostigli ed altri vani accessori; si consideracunque inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile dalle competenti autorità ovvero indisponibile in quanto gravato da usufrutto o altro diritto reale a favore di terzi. Se il richiedente, o altro componente del nucleo familiare dichiarato nella domanda, è proprietario di altri alloggi in comproprietà con altri soggetti non facenti parte del nucleo familiare, i vani abitabili saranno considerati nella stessa percentuale della proprietà con arrotondamento all'unità inferiore;
- (solo per le gestanti sole) sussistenza della condizione di gestante alla data del 31 gennaio 2011, a cui dovrà far seguito l'evento della nascita del figlio;
- essere in possesso di un Indice di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 35.000 con riferimento ai redditi percepiti e ai patrimoni posseduti nell'anno 2009 dall'intero nucleo familiare che occupa o andrà ad occupare l'alloggio oggetto di agevolazione. Anche per la giovane coppia ancora da costituire saranno considerati, ai fini dell'ISEE, i soli componenti che andranno a risiedere nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- i componenti della "giovane coppia", già formata o ancora da costituire, non devono avere ancora compiuto, alla data di presentazione della domanda, il 40° anno di età.

2. Requisiti indispensabili

per ottenere l'erogazione del contributo (che dovranno essere posseduti dai beneficiari nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2011):

- (solo per la categoria giovani coppie) avere contratto matrimonio con rito civile o religioso concordatario in data successiva al 30 giugno 2009 ovvero dichiarare di voler contrarre matrimonio entro il 30 giugno 2011;
- acquisto dell'alloggio con atto notarile da terzi a titolo oneroso (sono quindi escluse altre forme di acquisizione dell'alloggio, ad es. mediante donazione o eredità);
- in caso di costruzione diretta dell'alloggio da parte del richiedente o contratto di mutuo o di altro tipo di finanziamento purché di durata non inferiore a 5 anni;
- residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione (tale requisito non è richiesto per il personale appartenente alle Forze armate o alle forze dell'ordine)
- (per coloro che, alla data della domanda, non hanno ancora contratto matrimonio) celebrazione del matrimonio con rito civile o religioso concordatario;

3. L'alloggio per il quale si vuole ottenere l'agevolazione deve essere considerato "casa non di lusso", in base alla normativa vigente e deve avere caratteristiche idonee al conseguimento delle agevolazioni fiscali previste per la cosiddetta "prima casa" (non sono tuttavia previsti limiti massimi di superficie); tali requisiti devono risultare espressamente nell'atto notarile di acquisto, o in altro documento probatorio in caso di costruzione diretta o di recupero.

4. In caso di acquisto dell'alloggio il rogito notarile di trasferimento della proprietà (ovvero l'atto notarile di

assegnazione dell'alloggio qualora l'acquisto avvenga tramite una Cooperativa di abitazione di cui l'acquirente sia socio) deve risultare stipulato nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2011

5. In caso di alloggio costruito o recuperato direttamente dal richiedente i lavori di costruzione o l'intervento di recupero dello stesso dovranno risultare effettuati, e ultimati con il certificato di agibilità nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 30 giugno 2011.

6. Il valore complessivo dell'alloggio, risultante dal rogito notarile, in caso di acquisto, o da altro documento probatorio (contratto di finanziamento) in caso di costruzione o recupero, deve risultare compreso tra un minimo di € 25.000 ed un massimo di € 280.000 (IVA compresa); l'alloggio deve essere per almeno il 50% di proprietà di uno o più componenti del nucleo familiare (gli altri eventuali comproprietari, se diversi dai componenti il nucleo familiare, devono essere parenti o affini in linea retta o collaterale fino al secondo grado). N.B. Il suddetto limite di valore massimo si intende comprensivo di IVA.

7. Per l'acquisto dell'alloggio oggetto di contributo, ovvero per la sua costruzione o per il suo recupero, deve essere stipulato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 un contratto di mutuo o altro tipo di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, per un importo compreso tra 25.000 e 280.000 Euro. Il mutuo deve essere intestato ad uno o più componenti il nucleo familiare per almeno il 50% (gli altri eventuali

settori

contestatari, se diversi dai componenti il nucleo familiare, devono essere parenti o affini in linea retta o collaterale fino al secondo grado). In caso di utilizzo di più mutui resta fermo il limite massimo complessivo di € 280.000). Per data di stipulazione del contratto di mutuo si intende quella del contratto definitivo o, per gli alloggi costruiti ed assegnati in proprietà dalle Cooperative, quella dell'accollo effettuato col rogito notarile di assegnazione. In caso di acquisto di un alloggio gravato da un mutuo già in corso di ammortamento, qualora il precedente titolare sia un privato, l'importo a cui fare riferimento è quello del debito residuo accollato all'acquirente.

8. Modalità e termini per la presentazione della domanda:

- Il richiedente, in possesso di tutti i requisiti, si deve recare presso un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) o altro soggetto convenzionato con la Regione Lombardia con tutti i dati necessari per registrare la domanda;
- la domanda può essere presentata nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2010 ed il 31 gennaio 2011 da uno dei componenti del nucleo familiare purchè intestatario o cointestatario dell'alloggio e del mutuo o altri tipo di finanziamento;
- la domanda deve essere predisposta secondo lo schema allegato al Decreto regionale n. 11477 e riportato sul suddetto Bollettino;
- i CAAF sono dotati di un software prodotto dalla Regione Lom-

bardia in grado di calcolare l'ISEE sulla base dei dati forniti dal richiedente (N.B. il calcolo del valore dell'ISEE potrà essere effettuato anche presso gli uffici dell'INPS o presso i Comuni);

- il CAAF rilascerà una stampa della domanda, contenente i dati registrati, che deve essere sottoscritta dal richiedente;
- fino alla data di chiusura del bando, in caso di variazione dei dati comunicati, i richiedenti potranno modificare la domanda precedentemente sottoscritta rivolgendosi allo stesso CAAF o altro eventuale soggetto convenzionato presso il quale è avvenuta la presentazione; in tal caso la Regione terrà conto soltanto dell'ultima domanda presentata prima della chiusura del bando;
- il CAAF o altro soggetto convenzionato incaricato della redazione, presentazione e registrazione della domanda potrà chiedere agli interessati un corrispettivo nella misura massima di Euro 12 comprensivo di IVA.

9. Criteri per la formazione della graduatoria:

Saranno predisposte due separate graduatorie:

- a) CATEGORIA GIOVANI COPPIE, che saranno ammesse al contributo col seguente ordine di priorità:
- giovani coppie costituite da almeno un coniuge con contratto di lavoro "atipico", ovvero da lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità ovvero da persone non occupate iscritte nelle liste dei centri per l'impiego provinciali (per lavoratore "atipico" si intende un soggetto il cui contratto di lavoro è a tempo determinato o

che presta lavoro subordinato in base ad una delle forme contrattuali previste dal Decr. Legisl. 10-9-2003 n. 276);

- altre giovani coppie. All'interno di ciascuna delle suddette classificazioni (1 e 2) i richiedenti saranno posti in graduatoria in base al valore crescente dell'ISEE (e quindi non in base alla data di presentazione della domanda);
- b) ALTRE CATEGORIE DI NUCLEI FAMILIARI, che saranno ammessi al contributo col seguente ordine di priorità :

- gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nuclei familiari con almeno tre figli a carico.
- All'interno di ciascuna delle suddette classificazioni (1-2-3) saranno individuate le ulteriori seguenti categorie:
- nuclei familiari composti esclusivamente da lavoratori atipici, ecc. [analogamente a quanto previsto per le giovani coppie, ved. punto a) 1.];
 - altre categorie di nuclei familiari diversi dai precedenti.

Anche in questo caso i richiedenti saranno posti in graduatoria (in ciascuna delle categorie individuate) in base al valore crescente dell'ISEE e non in base alla data di presentazione della domanda. I richiedenti vengono ammessi al finanziamento in ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria sarà approvata entro 90 giorni dalla chiusura del bando e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito: www.casa.regione.lombardia.it.

settori

ACCREDITAMENTO DEI DISTRETTI AGRICOLI

La Regione Lombardia, con D.d.g. n. 10525/10, ha approvato le disposizioni attuative per l'accREDITAMENTO dei distretti agricoli (D.g.r. 10085/09). Si sottolinea che, *ad avvenuto accREDITAMENTO*, le imprese coinvolte costituiscono una società di distretto, la quale potrà richiedere un contributo alla fase di avvio del distretto medesimo.

Beneficiari

La domanda di accREDITAMENTO deve essere presentata da un capofila, designato in un apposito accordo preliminare in nome e per conto di tutti i soggetti che intendono aderire al distretto.

Possono aderire alla proposta di distretto:

- imprese agricole e agroalimentari, in forma singola o associata;
- consorzi e società consortili costituite da imprese agricole individuali e/o associate e imprese operanti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli;
- imprese in forma singola o associata operanti in filiere direttamente collegate all'attività agricola (turismo, artigianato, altre attività produttive locali);
- altri soggetti portatori di interesse del territorio/comparto/aree economiche collegate.

Uno stesso soggetto non può di norma aderire a più distretti; deroghe a tale regola potranno essere prese in considerazione unicamente nel caso in cui nelle proposte di distretto siano chiaramente distinte le finalità e gli ambiti di intervento.

Iniziative ammissibili e contributi

Per ottenere l'accREDITAMENTO il distretto candidato deve:

- dimostrare di possedere i requisiti definiti nella D.g.r. 10085/09, paragrafo 5;

- rientrare nei parametri ed indicatori stabiliti dal provvedimento in oggetto;
- avere attuato e documentato iniziative di divulgazione e di consultazione dei potenziali soggetti interessati alla domanda di distretto;

- per i distretti di filiera, nel caso in cui i promotori siano strutturati in forma associata, dimostrare che il distretto persegue un livello di aggregazione maggiore rispetto all'esistente, ampliando le adesioni a soggetti esterni alla struttura associativa;

- per i distretti rurali: comprendere nella propria partnership anche soggetti portatori di interesse di settori extra-agricoli;

- per i distretti agroalimentari di qualità: dare evidenza del consenso all'iniziativa del/dei consorzi di tutela dei prodotti di riferimento;

- evidenziare mediante l'analisi del contesto e l'illustrazione delle prospettive di sviluppo, il vantaggio competitivo e il valore aggiunto perseguibili con la creazione del distretto.

Sulla base dell'esito istruttorio la Giunta regionale adotta l'elenco dei distretti accREDITATI.

A seguito dell'accREDITAMENTO, la gestione del distretto è garantita dalla costituzione di una società, alle forme previste dal codice civile, composta unicamente dalla rete delle imprese.

Successivamente alla costituzione della società di distretto, il legale rappresentante della società medesima deve presentare il piano di distretto redatto secondo le linee guida redatte dalla regione entro 120 giorni dalla costituzione della società di distretto.

Contestualmente alla presentazione del piano di distretto il legale rappresentante della società medesima può richiedere un finanziamento a parziale copertura delle spese sostenute per l'accREDITAMENTO e la costituzione della società di distretto, a partire da

60 giorni precedenti la data di presentazione della richiesta di accREDITAMENTO.

Sono ammissibili:

- costi di servizi di consulenza tecnica e amministrativa prestati da soggetti terzi, non aderenti al distretto, per la redazione dei documenti tecnici di accompagnamento alla domanda e del piano di distretto;
- spese notarili di costituzione della società di distretto.

La quota massima di aiuto è pari al 30% delle spese rendicontate ammissibili.

Il finanziamento non può superare comunque l'importo di euro 30.000,00.

Procedure e termini

La domanda di accREDITAMENTO, da predisporre utilizzando il modello 1 allegato al decreto in oggetto, deve essere presentata per via cartacea, unitamente alla documentazione elencata, e indirizzata alla Direzione Generale Agricoltura, U.O. Competitività delle imprese e delle filiere agroalimentari - via Pola 12/14 - 20124 Milano.

La consegna può avvenire:

- direttamente a mano presso uno degli uffici del Protocollo federato della Giunta Regionale, presenti in ogni capoluogo di provincia;
- a mezzo postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura - Via Pola 12/14 - 20124 Milano.

Per le domande presentate a mano, il rispetto dei termini è attestato dalla data di arrivo registrata con il numero di protocollo o con il timbro di ricezione.

Per le domande inviate per posta, fa fede il timbro postale di spedizione.

La ricevuta rilasciata dal protocollo o la ricevuta di ritorno della raccomandata attestano la data di ricevimento della domanda.

settori

MISURA 121 PSR 2007/2013 SCADENZA ULTIMA 31/12

La misura 121 finanzia gli investimenti atti ad ammodernare le aziende agricole con l'obiettivo di promuovere l'innovazione di processo e di prodotto e la riconversione produttiva delle aziende.

Beneficiari

- Impresa individuale;
- società agricola;
- società cooperativa;
- impresa associata.

Iniziative ammissibili e contributi

A. Opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria;

B. impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive;

C. realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 66% della materia prima lavorata sia di provenienza aziendale. Per le cooperative i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;

D. introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS e GlobalGap;

Il documento normativo GlobalGap è uno schema per la certificazione internazionale delle Good Agriculture Practices - GAP (buone pratiche agricole) promossa EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group), organizzazione che riunisce le più importanti aziende di distribuzione europee, nata per sostenere la commercializzazione di prodotti agricoli coltivati secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Le finalità del protocollo GlobalGap (denominazione a partire dal 2007 della precedente certificazione Eurep-Gap) sono: produzioni più sicure per

il consumatore; rintracciabilità; minimo impiego di prodotti chimici; attenzioni specifiche per la protezione ambientale; cura degli aspetti igienici nella manipolazione dei prodotti alimentari; salute e sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro; elementi relativi alla gestione aziendale.

E. ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali;

F. introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico escluso);

G. realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico;

H. introduzione di nuovi requisiti comunitari;

I. acquisto e/o realizzazione di impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici,

J. acquisto di macchine e di attrezzature, limitata alle aziende che si trovano in zona vulnerabile ai nitrati e alle aziende che hanno l'obbligo di presentare entro settembre il PUAs, esclusivamente per:

- implementare sistemi per il dosaggio variabile degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti,
- installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS,
- razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale.

K. acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

L. realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi

impianti) innovative;

M. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori;

N. acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;

O. lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale;

P. Acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali mobili, semi mobili e fissi al servizio della singola azienda agricola, che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, residui e sottoprodotti ottenuti in prevalenza nell'azienda medesima;

Q. realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento, finalizzate alla contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini.

R. acquisto di nuovi autonegozi adibiti esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti aziendali su aree pubbliche, a condizione che almeno i 2/3 dei prodotti commercializzati siano di provenienza aziendale; per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

L'ammontare massimo del contributo è il seguente:

- per imprese o società condotte da agricoltore non giovane fino al 35% della spesa ammessa, elevato al 45% per le aziende ubicate in zone

settori

svantaggiate montane;

- per imprese o società condotte da giovane agricoltore fino al 40% della spesa ammessa, elevato al 50% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori.

L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:

- contributo in conto capitale: erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale; contributo in

conto interessi sui finanziamenti concessi.

- contributo in conto interessi: è concesso l'abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati.

CCNL COOPERATIVE SOCIALI: INTERRUZIONE TRATTATIVE

A seguito dell'interruzione della trattativa per il rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, riportiamo il comunicato stampa delle Centrali cooperative nazionali e del Settore Solidarietà sociale di Confcooperative Brescia.

COMUNICATO STAMPA Agci-Solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoopsociali

«Dai sindacati grave atto di irresponsabilità, sganciato dalla realtà»

«Consideriamo un grave atto di irresponsabilità, completamente sganciato dalla difficile realtà vissuta dal Paese e dal settore, il comportamento assunto dalle OOSS» che hanno abbandonato il tavolo delle trattative di rinnovo del Ccnl delle cooperative sociali dichiarando ripetutamente che «La crisi è un problema di tutto il Paese, ma non può e non deve incidere sulla dinamica contrattuale».

Così Eugenio De Crescenzo, presidente di Agci - Solidarietà, Giuseppe Guerini, presidente di Federsolidarietà - Confcooperative e Paola Menetti, presidente di Legacoopsociali commentano l'abbandono delle trattative di rinnovo del Ccnl di settore da parte di Fp - Cgil, Fisascat - Cisl, Cisl Fp,

Uil Fpl.

«Ribadiamo con forza - concludono i presidenti - che il contratto di lavoro rientra a pieno titolo tra gli strumenti da utilizzare per fronteggiare una crisi economico - occupazionale profonda e duratura qual è quella che stiamo vivendo».

Roma, 5 ottobre 2010

COMUNICATO DEL SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE DI CONFCOOPERATIVE BRESCIA

La trattativa per il rinnovo del CCNL delle cooperative sociali si è interrotta martedì 5 ottobre 2010, a seguito della dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali di interruzione del negoziato. Nell'esprimere forte rammarico, il Settore Sociale di Confcooperative Brescia ha condiviso le posizioni di coerenza e fermezza tenute in proposito dal Presidente di Federsolidarietà Giuseppe Guerini e da tutta la delegazione nazionale, dato che l'andamento ed i buoni esiti auspicati della trattativa, sia per quanto concerne l'elemento economico che per quelli di carattere normativo, devono necessariamente tenere conto dello stato economico del settore e, più in generale, del paese.

Il Settore Sociale di Confcoopera-

tive Brescia, a fronte dei diversi incontri tenuti a livello regionale sul tema a cui non ha mancato di esprimere partecipazione e sostegno nell'interesse del movimento cooperativo, ha sempre e ripetutamente manifestato la volontà di pervenire al rinnovo del contratto di lavoro, pur tenendo conto della difficile situazione socio-economica, quale strumento simbolo di trasparenza e buona cooperazione.

Queste considerazioni trovano giustificazione anche per l'avvicinarsi della fine dell'anno, periodo nel quale è previsto il rinnovo di numerose gare di appalto per i servizi alla Pubblica Amministrazione, per i quali è importante prevedere alcune ipotesi circa l'aumento dei costi.

A questo fine la stima di aumento del costo del lavoro per l'anno 2011, considerando anche il recupero contrattuale per l'anno 2010, calcolata sui dati diffusi dall'Istituto di Studi e Analisi Economica in base all'indice previsionale IPCA, è indicata in via precauzionale in una percentuale del 3,3%. A fronte delle considerazioni suesposte è pertanto conveniente che le cooperative sociali valutino l'opportunità di effettuare appositi stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio 2010.

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

La nostra cooperativa edilizia deve provvedere all'assegnazione in proprietà ai soci degli alloggi dalla stessa realizzati. Si chiede di conoscere il corretto regime di determinazione della base imponibile ai fini Iva, alla luce delle recenti modifiche fiscali.

--- RISPOSTA ---

La disciplina inerente il regime Iva riservato all'operazione di assegnazione di alloggi in proprietà ai soci, da parte di cooperative edilizie di abitazione, è stata completamente rivista con la legge di conversione del D.L. 78/2009 (L. 102/2009), con effetto dal 5 agosto 2009.

L'intervento del legislatore si è reso necessario a fronte della decisione emanata nell'aprile del 2009 da parte della Commissione Europea, che aveva ritenuto in contrasto con il diritto comunitario l'insieme delle disposizioni di favore riservate dalla legislazione italiana alle cooperative edilizie.

A fronte dell'abrogazione dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.L. 90/90, la base imponibile inerente l'operazione di assegnazione di alloggi ai soci, da parte di cooperative edilizie di abitazione, è determinata ora in misura pari al valore di assegnazione, indipendentemente dal titolo di possesso dell'area.

Sono quindi venute meno le agevolazioni proprie del regime previgente, che prevedeva:

- La riduzione della base imponibile al 70% del costo degli alloggi (nei limiti del costo

stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale) assegnati ai soci e da questi adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprietà;

- La riduzione della base imponibile al 50% del costo degli alloggi (nei limiti del costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale) assegnati ai soci e da questi adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in diritto di superficie.

È inoltre da segnalare, con effetto dalla medesima data del 5 agosto 2009, la modifica del momento impositivo, ai fini dell'Iva, in relazione alle operazioni di assegnazione.

Come noto, nella disciplina previgente, la corresponsione di acconti in conto costruzione da parte dei soci alla cooperativa non costituiva operazione rilevante ai fini Iva, coincidendo il momento di effettuazione dell'operazione di assegnazione, sempre e comunque, con l'atto notarile di trasferimento della proprietà.

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 102/2009, qualora anteriormente al rogito notarile sia pagato in tutto o in

parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento, risultando quindi necessario provvedere alla fatturazione, con applicazione dell'Iva, degli acconti erogati dai soci in conto costruzione.

Per quanto concerne gli eventuali acconti versati dai soci anteriormente alla data del 5 agosto 2009, non è previsto alcun obbligo di fatturazione a carico della cooperativa: la relativa imposta, quantificata su una base imponibile determinata in misura corrispondente all'intero valore di assegnazione, sarà posta a carico del socio al momento del rogito notarile e nella determinazione del reddito d'impresa) nella dichiarazione dei redditi di competenza rispetto al periodo di sostenimento degli investimenti (Unico 2011 per gli investimenti operati nel primo semestre 2010), previa tuttavia verifica della propria situazione soggettiva ai fini Ires, in relazione all'applicabilità del regime di esenzione previsto dall'art. 11 del D.P.R. 601/73, sopra ricordato.

Maurizio Magnavini

una
domanda
a...

COSA SUCCEDDE?

Nuova attività per la cooperativa sociale **SENTIERI E VERBENA SOLIDALI** di Idro. Dal 20 settembre 2010 è stato avviato il servizio di ristorazione sociale scolastica per il Comune di Anfo.

Nicolino di Giano ha assunto la carica di Vice Presidente della Cooperativa Sociale **TEMPO LIBERO** di Brescia. Succede a Biagio Vultaggio, dimissionario.

Cambiato il vertice del **CONSORZIO GLI ACROBATI** Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Concesio. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2010, Stefano Giovanni Rizzi succede a Sergio Bertoni nella veste di Legale Rappresentante.

Nuova attività per la cooperativa **LOGGETTA INSIEME**, cooperativa sociale di inserimento lavorativo operante nella zona della bassa bresciana: aperta una nuova attività di sartoria e stireria nei locali siti in Bagnolo Mella, Via Roma n. 55.

Nuova attività anche per la cooperativa **DIRETE** di Desenzano del Garda, operante nel settore della consulenza ed assistenza in materia informatica, che dallo scorso mese di settembre ha avviato l'attività di noleggio computer ed apparati di rete.

Importanti ristrutturazioni societarie coinvolgono il settore della cooperazione edilizia bresciana. Attraverso due distinte operazioni di fusione, la **COOPERATIVA EDILIZIA CORTINE DI NAVE** è destinata ad incorporare la Cooperativa **GIULIANO CASTIA**, mentre la cooperativa **BRUSATI** sarà annessa alla **COOPERATIVA SEBINA - GIOVANNI ROMELE**.

Gestiscono impianti sportivi, promuovono lo sport giovanile dilettantistico ed agonistico, raggiungono eccellenze attraverso una passione che è attenta anche ai meno fortunati, investono sul territorio, mettono radici nelle comunità locali e sono il loro punto di riferimento, coinvolgono famiglie e istituzioni, sono un bene collettivo partecipato: sono le cooperative sportive. Proprio perché consapevole di tutto ciò Confcooperative Brescia ha organizzato il 18 di novembre a Iseo, presso la Fondazione Isparo, l'incontro **"SPORT E GIOVANI: LA COOPERAZIONE IN RETE"** coordinato da Lanfranco Massari Presidente nazionale di FederCultura Turismo Sport. Dopo l'apertura di Paolo Foglietti, Presidente Settore Lavoro Servizi Cultura di Confcooperative Brescia, sono seguiti gli interventi di Fabio Mandelli, Assessore alle politiche giovanili della Provincia di Brescia, del vice presidente di Confcooperative Brescia Marco Menni, del direttore dell'Ufficio oratori della Diocesi di Brescia, don Marco Mori e di Lanfranco Massari. Particolarmente significativa la presentazione delle "eccellenze bresciane" (Orsa Cortefranca, Circolo Vela Gargnano, Pro Desenzano, Centro Sportivo Italiano, Ufficio Oratori, FIGC Brescia) che hanno dimostrato come in un rapporto virtuoso con le amministrazioni pubbliche locali si possa generare vera sussidiarietà. E' quindi veramente possibile investire sui giovani e sul territorio, progettare, educare, agire per il benessere e l'inclusione sociale, favorire la mobilità internazionale ed il volontariato amplificando le relazioni tra gli operatori.

L'ABITARE COOPERATIVO NELLA CITTÀ DIFFUSA

Quali sono gli orizzonti di prospettiva verso cui indirizzare gli sguardi e le azioni?

In questi tempi di crisi, economica, etica e sociale, per chi opera nella cooperazione di abitanti, emerge spesso un interrogativo: ha ancora spazio il nostro modo di essere e di operare, di fare “città e comunità”?

La risposta è un deciso sì; non per dovere d'ufficio ma per intima convinzione. L'impresa cooperativa, anche in un settore maturo come quello abitativo, ha davanti a sé un futuro stimolante.

Certo, il quadro non è più quello né del dopoguerra, né del periodo del miracolo economico; siamo di fronte a uno scenario complesso, fragile, spezzettato, una sorta di benessere povero, che rende tutto più sfuggente. Efficace a tal proposito la definizione data da Giuseppe De Rita che ha descritto la società italiana di questo inizio di millennio come “mucillagine” sociale ed economica.

A maggior motivo tale complessità la si riscontra nello scenario urbano. Il territorio, infatti, in questi anni di ubriacatura finanziaria è diventato lo scacchiere su cui si sono giocate e si giocano partite spesso spietate, finalizzate solo a fare cassa: i privati per ar-



ricchirsi facilmente, il pubblico per incamerare oneri urbanizzativi o per realizzare opere pubbliche in cambio di rapide trasformazioni urbanistiche.

I risultati di tali partite sono sotto agli occhi di tutti: territori disgregati, pendolarismo periurbano insostenibile (sia dal punto di vista del traffico, sia da quello sociale), paesaggi violentati, case costruite e invendute, bisogni abitativi di persone normali sempre inespresse. In questo quadro la cooperazione abitativa, se genuina, non solo soffre meno, ma può dire – e fare – molto.

Quando le nostre imprese sociali rendono attuali, nella pratica, i capisaldi della dottri-

na mutualistica – partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, trasparenza, sobrietà e, appunto, mutualità autentica – hanno la solidità economica e la vitalità sociale per dare risposte vere ai bisogni persistenti che si esprimono nelle nostre città.

Quali sono però gli orizzonti di prospettiva verso cui indirizzare gli sguardi e le azioni?

Ne sintetizzo alcuni.

Innanzitutto la necessità, ineludibile, di fare sistema. Non è tempo di coltivare autarchiche autonomie ma, sempre più, sarà necessario unire le forze, cooperare tra cooperative, per essere sempre più protagonisti, frazio-

“È necessario poi traguardare obiettivi non di sola trasformazione fisica dei luoghi, bensì iniziare a focalizzare l’attenzione anche sugli aspetti “immateriali” connessi all’abitare: dalla gestione di beni immobiliari, sino ai meccanismi di animazione e di rivitalizzazione delle relazioni di vicinato. Insomma, lavorare per divenire anche “amministratori sociali” di beni immobiliari”

nando i rischi operativi.

È necessario poi traguardare obiettivi non di sola trasformazione fisica dei luoghi, bensì iniziare a focalizzare l’attenzione anche sugli aspetti “immateriali” connessi all’abitare: dalla gestione di beni immobiliari, sino ai meccanismi di animazione e di rivitalizzazione delle relazioni di vicinato. Insomma, lavorare per divenire anche “amministratori sociali” di beni immobiliari.

Infine, in questa grossolana sintesi, la necessità di avere coraggio nell’innovazione. Innovazione nell’offerta, articolando la possibilità di accedere


al bene casa in forme anche più flessibili rispetto alla proprietà – affitto e patto di futura vendita – e innovazione nell’approccio al progetto edilizio. Si dovrà avere chiaro che sempre più non assegneremo ai nostri soci “metri quadri”, bensì “città”. Ecco quindi la necessità a investire in progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana che, oltre a non consumare nuovo suolo, siano capaci di affermare in-

novativi linguaggi architettonici e più articolati organismi urbani.

Con il nostro concorso AAAarchitetticercasi (aaa.architetticercasi.eu), qualcosa stiamo iniziando a fare.

Insomma, se le nostre cooperative saranno capaci di lanciarsi in avanti, tenendo sempre un’ancora ideale nel proprio glorioso passato – senza restarne però malinconicamente prigioniera – allora ci saranno cooperative autentiche e forti e città più vive, più belle, più giuste e più abitabili.

Alessandro Maffioni



Agemoco Brescia

servizi assicurativi per
il mondo cooperativo

A G E N Z I A A S S I C U R A T I V A



Gruppo
Assimoco



BCCvita



ARAG



VH ITALIA

Brescia Via Ferramola,30 - 25121 Brescia
Telefono 030-3776972 fax 030-2807356 e-mail: info@agemoco.it

LA COOPERAZIONE AGRICOLA E LE SFIDE FUTURE

Dai soci al territorio, dalle aggregazioni al mercato

L'agricoltura vive una pesante congiuntura negativa che si aggiunge ai già gravi problemi strutturali del settore primario. A fronte di tutto ciò la nostra cooperazione è cresciuta e si è affermata nel tempo divenendo il principale punto di riferimento per i produttori agricoli.

Abbiamo fatto tanto, ma molte cose spettano alla responsabilità della politica e delle istituzioni a livello regionale, nazionale e comunitario.

A nostro avviso questa responsabilità non si è manifestata a sufficienza e i risultati sono che il settore primario spesso è il fanalino di coda dell'interesse pubblico.

Oggi, allora, dobbiamo concentrare il nostro confronto su due binari: cosa possiamo fare noi di meglio e di più rispetto al passato e come possiamo esercitare la nostra azione sindacale all'esterno con maggiore efficacia per ottenere un quadro di norme ed interventi mirati allo sviluppo dell'agricoltura e al sostegno dei produttori e delle cooperative.

Siamo consapevoli che nel prossimo futuro sopravvivranno alla tempesta della competitività soltanto le cooperative che saranno in grado

di organizzarsi meglio conquistando uno spazio sui mercati con politiche produttive, industriali e commerciali realmente concorrenziali.

Il modello "di filiera" è quello che più di altri offre margini di successo per i produttori e la cooperativa ne è l'interprete ideale, soprattutto quando si costruisce un sistema nel quale si valorizzano i soggetti che sono al centro del nostro operare: i soci agricoltori.

"Dai soci al territorio, dalle aggregazioni al mercato" vuol dire attivare un processo di integrazione che consente ai produttori di gestire in prima persona le attività a monte e a valle dell'azienda agricola fino a collocare i prodotti valorizzati, non più semplice materia prima, direttamente al consumo finale.

Questa visione, da sempre ma ancora di più oggi, è l'obiettivo che ci deve guidare verso un'agricoltura moderna in mano agli imprenditori agricoli che vogliono essere protagonisti del loro destino.

Parlando di futuro in agricoltura, non si può non parlare della nuova Politica Agricola Comunitaria che influenzerà presumibilmente il settore primario dal 2013 fino al

2020.

Le priorità di Fedagri individuate fin dal Giugno del 2010 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

Evitare un possibile ridimensionamento del bilancio agricolo a livello europeo e scongiurare possibili scenari di razionalizzazione della PAXC: se passasse l'impostazione attualmente in discussione in sede comunitaria del principio secondo il quale le risorse a disposizione dovranno essere riparametrate alle superfici eleggibili di ogni stato, per l'Italia si verificherebbe un considerevole taglio delle proprie risorse, mentre ad avvantaggiarsene, sarebbero i paesi dell'Est Europa. È necessario invece che si tenga in considerazione anche il valore e la tipologia delle coltivazioni, con meccanismi di incentivazione delle colture a maggiore valore aggiunto.

Rafforzare la posizione competitiva degli agricoltori all'interno della catena del valore su cui si strutturano le filiere agroalimentari (valorizzazione del ruolo delle OP): il modello delle Organizzazioni dei Produttori (OP)

“La cooperazione può e dovrà rappresentare uno degli “strumenti” a disposizione della nuova PAC per il perseguimento degli obiettivi prioritari, quali la competitività delle imprese, la produzione di beni pubblici per la collettività, la tutela e la manutenzione delle zone rurali oltre alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni locali”

già sperimentato positivamente nell’ambito dell’OCM ortofrutta può essere un buon punto di riferimento per allargare il ragionamento alle altre filiere produttive. Tuttavia tale processo dovrà essere accompagnato da un nuovo sistema di relazioni tra i diversi stadi della filiera che veda l’introduzione di soggetti innovativi che regolino i rapporti all’interno della filiera stessa (interprofessione).

Favorire il corretto funzionamento dei mercati: la PAC del futuro, andrà per forza di cose ad incidere sui meccanismi di funzionamento ed equilibrio dei mercati internazionali.

I repentini mutamenti nei livelli dei prezzi di riferimento degli ultimi anni e le pesanti conseguenze che ciò comporta sull’equilibrio economico di interi comparti, impongono la necessità di una seria riflessione in merito, al fine di salvaguardare la competitività e la produzione di beni e servizi di pubblica utilità, ma anche per fornire alla politica degli strumenti efficaci per prevenire o incidere maggiormente qualora si ripetano eventi come quelli che sono successi.

Sebbene la globalizzazione dei mercati sia un’importante opportunità di crescita commerciale per quei paesi colpi-

ti dagli effetti distorsivi delle vecchie politiche protezionistiche, è anche vero che la deregulation nei mercati internazionali è alla base della crisi che ancora stiamo vivendo.

Sostenere processi di semplificazione: questo è sicuramente uno dei grandi temi che affligge il mondo agricolo moderno. La politica troppo spesso invoca la semplificazione burocratica come cavallo di battaglia negli interventi pubblici, ma nel concreto si continuano a duplicare gli oneri, gli accertamenti ed i controlli che troppi enti eseguono contraddicendosi talvolta tra loro.

Si badi bene che non si vuole sostenere che l’agricoltura debba essere “al di fuori di ogni regola”, ma è necessaria una maggiore concertazione e coordinamento tra tutti gli organismi di controllo.

Maggior peso dell’Unione Europea in sede W.T.O.: la politica deve riuscire a tutelare le eccellenze enogastronomiche italiane (ed europee) anche al di fuori dell’Europa, solo così è possibile arginare i fenomeni di *Italian sounding*

e *agropirateria*.

Parlando di prodotti e Denominazioni di Origine, non si può non rilevare che l’attuale normativa in merito sia troppo complicata e di difficile comprensione

per il consumatore medio. Sarebbe auspicabile quindi una radicale riorganizzazione delle D.O. nell’ottica di rendere maggiormente comprensibili e riconoscibili le produzioni di qualità.

Ma c’è un concetto fondamentale che dovrà essere sottolineato con forza in sede europea: la cooperazione può e dovrà rappresentare uno degli “strumenti” a disposizione della nuova PAC per il perseguimento degli obiettivi prioritari, quali la competitività delle imprese, la produzione di beni pubblici per la collettività, la tutela e la manutenzione delle zone rurali oltre alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni locali.

L’organizzazione e la governance della filiera sono condizioni imprescindibili per affrontare le sfide a cui in futuro le imprese agricole saranno chiamate. Organizzarsi e controllare la filiera significa cercare di conservare e distribuire in maniera più equa il valore aggiunto prodotto, salvaguardando il reddito degli imprenditori agricoli.

Luigi Lodi

L'ACCESSO AL CREDITO IN TEMPO DI CRISI

Il parere delle BCC

L'analisi dello scenario macroeconomico che si sta delineando in questi ultimi mesi ci porta a considerare principalmente due realtà evidenti: da una parte i paesi emergenti che riprendono a beneficiare sia di un incremento della domanda interna che degli scambi commerciali, dall'altro le nostre economie occidentali, pur beneficiando di una ripresa dell'export, stanno risentendo ancora della forte contrazione della domanda interna.

Ecco in estrema sintesi la nostra attuale condizione di sistema (singolarmente evidenziamo posizioni notevolmente diversificate) alla quale possiamo poi aggiungere la crisi di paesi come la Grecia, Spagna e Irlanda o le maggiori difficoltà di alcuni settori rispetto ad altri confermando, nostro malgrado, quanto gli esperti quotidianamente ci ripetono: la crisi non è ancora sconfitta e in attesa che lo sia dobbiamo saper gestire tutte le nostre risorse al meglio.

Come banche di Credito Co-



operativo stiamo cercando di svolgere il nostro ruolo di sostegno al territorio con impegno e dedizione. Siamo convinti che l'operare quotidiano delle BCC non può seguire unicamente i nostri pur leciti interessi aziendali, ma siamo altrettanto consci che non possiamo concedere credito senza seguire i criteri dettati dalla migliore tecnica bancaria tesi a sostenere le reali capacità delle aziende nel superare le attuali difficoltà. L'attenzione che il Credito Cooperativo riserva al mondo delle società cooperative, considerate punto di riferimento del nostro sistema produttivo nel contesto delle piccole e medie imprese, ga-

to necessario ad opporsi ai negativi eventi che le crisi portano con sé e (la capitalizzazione) può essere un mezzo per rilanciare e consolidare le Aziende stesse, creando nuova ricchezza e nuova occupazione.

È così possibile attingere a mezzi propri, a risorse per fronteggiare i momenti di difficoltà ed essere in grado di prepararsi meglio agli eventi futuri. Adeguate risorse finanziarie proprie possono sostenere l'innovazione, la ricerca di nuovi prodotti e mercati oltre alla comprensibile azione di sostegno all'attività quotidiana dell'impresa.

Con questo spirito abbiamo

rantisce il loro sviluppo e la realizzazione della loro particolare Mission.

È opportuno riflettere che una sana gestione delle attività economiche passa anche attraverso una stabilità finanziaria delle stesse e di mercato e questa la si ottiene anche tramite la capitalizzazione, strumen-

«Come banche di Credito Cooperativo stiamo cercando di svolgere il nostro ruolo di sostegno al territorio con impegno e dedizione. Siamo convinti che l'operare quotidiano delle BCC non può seguire unicamente i nostri pur leciti interessi aziendali, ma siamo altrettanto consci che non possiamo concedere credito senza seguire i criteri dettati dalla migliore tecnica bancaria tesi a sostenere le reali capacità delle aziende nel superare le attuali difficoltà»

aderito al cosiddetto "Fondo Jeremie FSE" la cui finalità specifica è quella di agevolare, mediante la concessione di interventi finanziari, l'accesso al credito destinato alla ricapitalizzazione della cooperativa da parte dei loro soci, beneficiari

dell'intervento finanziario reso disponibile dalle Banche di Credito Cooperativo.

Le possibilità di accesso al credito, specie in questa particolare situazione di crisi, è quindi sostenibile se il rischio che assumiamo ha come fondamen-

to un adeguato patrimonio da parte delle cooperative che non va disgiunto ad una gestione finanziaria ed economica attenta e capace da parte delle stesse.

Con tali presupposti riconfermiamo l'impegno sincero e convinto nel sostenere le imprese al fine di superare indenni l'attuale momento critico, mentre per il medio termine dovremo tutti essere disponibili a "ripensarci" traendo frutto dall'esperienza maturata nell'aver vissuto questa crisi epocale generata da fatti e vicende non valutate per lungo tempo con la dovuta prudenza e necessaria consapevolezza.

Carlo Rufferi

NUOVO BANDO FONDO JEREMIE FSE

Tra le azioni volte a favorire un'adeguata dotazione di capitale sociale, di recente ha prodotto effetti tangibili il Fondo Jeremie FSE: interessante strumento ideato da Regione Lombardia volto a favorire la capitalizzazione di cooperative che realizzano inclusione lavorativa e sociale. In concreto la misura da un lato agevola l'accesso al credito da parte di soci cooperatori che contribuiscono a capitalizzare la propria cooperativa (finanziamento pari a 2.000 Euro da rimborsare ad un tasso fisso in 5 anni) e dall'altro affianca a tale primo finanziamento un secondo a tasso zero (sempre di importo pari a 2.000 Euro) che dovrà essere restituito solo nel caso in cui il socio permanga in cooperativa meno di 5 anni. La cooperativa dunque beneficia immediatamente di un aumento di capitale sociale pari a 4.000 Euro per ogni socio che partecipa alla Misura, ma tale opportunità risulta essere anche estremamente interessante per i soci "sostenitori".

A conclusione della prima sperimentazione di tale strumento, avvenuta tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010, si sono registrate domande da parte di oltre 150 cooperative lombarde (esclusivamente o quasi aderenti a Confcooperative) presentate presso una delle BCC Gestori. Di queste domande con le risorse a disposizione sono state finanziati 2.287 soci per complessivi 9,148 mi/€ di nuova capitalizzazione. Le cooperative bresciane che hanno presentato la domanda sono circa 80. Tali numeri eccezionali sono stati resi possibili grazie a una collaborazione virtuosa che si è instaurata tra la Federazione Lombarda delle BCC, le singole BCC gestori, Confcooperative, le Cooperative aderenti e i propri soci.

Anche le risorse stanziare con il nuovo bando del Fondo Jeremie FSE si teme risulteranno presto insufficienti, tale per cui si raccomanda fin d'ora le cooperative di iniziare l'interlocuzione con i soci al fine di essere pronti non appena sarà di nuovo possibile presentare domande (i termini attesi: gennaio e febbraio 2011).

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI - AUTOCONTROLLO ALIMENTARE - QUALITÀ E PRIVACY - PIANI DI COMUNICAZIONE - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI - FACCHINAGGIO E VIGILANZA - SERVIZI PER LA RISTORAZIONE - TRASPORTI E LOGISTICA - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE - SERVIZI SOCIO-SANITARI - FORMAZIONE: RSPP, RLS, PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO, DIRIGENTI E PREPOSTI, CARRELLISTI, HACCP.



CON*ast*

OLTRE 1000 CLIENTI
AZIENDE - COOPERATIVE
SCUOLE - ENTI PUBBLICI
CASE DI RIPOSO - IMPRESE AGRICOLE

CONSULENZE
FORMAZIONE
SERVIZI



VISITA IL SITO ED ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER TECNICA

www.conast.it

INNOVAZIONE = APPLICAZIONE

Le innovazioni devono crescere e approdare ad una applicazione concreta

Avere buone idee è un ottimo punto di partenza, riuscire a tradurle in un'applicazione che funzioni e che inneschi nuove prospettive di mercato non è affatto gioco semplice.

L'innovazione, la ricerca, la tecnologia sono fattori chiave per lo sviluppo delle imprese, ma quanto sono distanti o presenti questi fattori nelle esperienze delle nostre cooperative?

L'R & S in realtà è già patrimonio cooperativo con significative esperienze che vanno evidenziate e messe in relazione. Abbiamo stimato 80 imprese cooperative aderenti che si sono attivate nella sperimentazione e implementazione di tecnologie applicate a prodotti o sistemi. 80 imprese ricomprese in tutti i settori provinciali.

Un patrimonio importante se si considera che "innovare" è un'attitudine, una capacità naturale, una propensione caratterizzante che non si può formare ma si può, una volta conosciuta, solo valorizzare. Diventa allora importante conoscere, accogliere e offrire tutte le cure e le risorse necessarie perché le idee, le innovazioni sperimentali possano crescere e approdare ad una applicazione concreta o trovare partnership e mercati adeguati.

Proviamo a scorrere le ultime segnalazioni per cogliere, a titolo esemplificativo, parte del

"materiale" che abbiamo a disposizione e che ci piacerebbe, in un futuro più che prossimo, ricondurre a coordinamento sistemico.

Ambiente ed Edilizia – Troviamo Coopconsulting (cooperativa tra professionisti) che traduce in applicazioni abitative l'efficienza energetica come opportunità. Dalle indicazioni del Protocollo di Kyoto osservando il mondo dell'edilizia nel suo complesso contesto sociale, analizza e propone soluzioni innovative sui fabbisogni delle utenze, sugli isolamenti, sugli impianti, sull'utilizzo di fonti rinnovabili. Esperienza di innovazione nella forma cooperativa e nel contenuto.



Sicurezza ed Agricoltura – Riscopriamo La Vigilanza, storico istituto cooperativo (del 1946), che innova nella sede e nell'applicazione del servizio di videosorveglianza. Osserva che l'energia alternativa in pochi decenni ricopre il 20% della produzione mondiale, osserva lo sviluppo del fotovoltaico, promuove un "servizio intelli-

gente" ideato per impianti per la produzione di energia alternativa e vi lega un prodotto assicurativo che ripaga sul versante furto, danneggiamento e mancata produzione.

Turismo e Informatica – Acherdo, professionisti della comunicazione e dell'editoria in campo turistico che segue la missione della valorizzazione del territorio. Attraverso iPad innova il modo di sfogliare le immagini, leggere ed approfondire le offerte culturali, l'arte e la gastronomia. Propone il più grande ed il più mediterraneo dei laghi italiani in tutto il mondo. Non realizza un semplice "app" ma crea la possibilità di approfondimenti con inserti video, photogallery, pdf e link.

Potremmo continuare l'elenco ma ci fermiamo per osservare un luogo che si propone come "casa comune dell'innovazione e della ricerca": il CSMT. Il Centro Servizi Multi-settoriale e Tecnologico è un consorzio pubblico /privato che persegue, senza finalità di lucro, attività di formazione, ricerca applicata, trasferimento tecnologico, servizi tecnici in collaborazione con il mondo accademico. Il CSMT ha sede nel campus della Facoltà di Ingegneria, dove per altro hanno sede anche alcune nostre associate.

Giorgio Lonardi

LAVORO CULTURA E SERVIZI

I LEGAMI FORTI CHE RENDONO COESA LA COMUNITÀ

Il bene comune e il bene individuale si fondono con un unico scopo

Oggi viviamo una condizione nella quale le disuguaglianze sociali si stanno drammaticamente accentuando i cambiamenti sociali e di sistema in atto determineranno un futuro, già presente, che richiede lucidità nell'analisi e risposte strutturali ed efficaci. Chi opera nel "mercato sociale" e quotidianamente si confronta con le istituzioni e/o Enti Locali, respira un clima di preoccupazione frustrazione e disorientamento. C'è bisogno del lavoro come il pane e come nei tempi di guerra, per poterlo avere ha bisogno della tessera anonaria.

E se proprio non è pane bianco sarà un suo surrogato, con la crusca o alla peggio con la segatura giusto per mettersi qualcosa nello stomaco e resistere ai morsi della fame/disoccupazione. Esageriamo... non credo proprio, le

“Com'è possibile che il sistema imprenditoriale cooperativo composto da migliaia di piccole e spesso troppo piccole cooperative, tenga posizioni che la grossa impresa lanciata anche su mercati extracomunitari e spesso impegnata nel mondo finanziario non riesce a tenere?”

improvvisate soluzioni che vengono proposte per dare rapide risposte alle necessità di sussistenza, sono rapporti di lavoro estemporanei, occasionali, borse lavoro, brevissimi tempi determinati, e tanto troppo lavoro nero ormai



quasi legittimato nella forma per la sopravvivenza. Insomma crusca e segatura mischiata ad una parte di farina se c'è. Da giugno del 2009 in pochi mesi è stata organizzata la manovra degli ammortizzatori sociali come strumento di contenimento

degli effetti della crisi sul tessuto sociale. Anestetizzati i morsi pungenti della fame si sono contenuti i sintomi ma nulla è stato fatto per rimuovere le cause e la guerra nell'economia civile continua. A fronte di ciò il mondo cooperativo ha tenuto, i dati sull'occupazione lo dimostrano. L'unico settore che nella sostanza ha registrato addirittura una crescita è proprio il sistema cooperativo italiano.

Dov'è il trucco? com'è possibile che il sistema imprenditoriale cooperativo composto da migliaia di piccole e spesso troppo piccole cooperative, tenga posizioni che la grossa impresa lanciata anche su mercati extracomunitari e spesso impegnata nel mondo finanziario non riesce a tenere? Gli elementi sono molti e diversi tra loro, ma porrei attenzione ad alcuni in particolare. Le nostre imprese cooperative nascono da una spinta culturale di cittadinanza attiva (mutualità) e autoimprenditorialità comune (imprenditoria collettiva). Il bene comune e il bene individuale si fondono

con un unico scopo: un'equa redistribuzione della ricchezza prodotta ed un reinvestimento degli utili parte nell'impresa cooperativa e parte in valore aggiunto generato. Questi sono i "legami forti" che rendono coesa la comunità di un territorio, la capacità di condividere elementi differenti in uno scambio mutualistico ed economico che riduce le disuguaglianze sociali e resti-

tuisce pari opportunità e dignità. Il valore aggiunto in questo sistema è la cooperazione sociale la quale deve ritrovare la spinta originaria propulsiva d'ideazione di nuovi processi di trasformazione sociale. In pochi anni siamo passati dall'inserimento lavorativo ad un sistema di politica attiva dell'occupabilità. Dall'esperienza delle cooperative di tipo B si sono sviluppati servizi di

orientamento e accompagnamento al lavoro di persone in temporanea difficoltà (svantaggiati e categorie deboli), ai quali, in un secondo tempo, si sono, aggiunte, ampliando l'intervento, anche le categorie "non certificate L.381/91" rispondendo nonostante la crisi al bisogno di... pane/lavoro crescente.

Lidia Copeta

AL VIA IL BLOG

"LA COOPERAZIONE SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO"

Discussioni e confronti dal Libro verde verso il Libro bianco

Dal mese di novembre Federsolidarietà - Confcooperative ha attivato il Blog del Libro Verde "La cooperazione sociale per l'inserimento lavorativo" (<http://libroverdefedersolidarieta.wordpress.com>), dove i operatori possono partecipare direttamente alla discussione che sta coinvolgendo organi di Federazione, organizzazioni di terzo settore, rappresentanze imprenditoriali e istituzionali e che dovrà portare entro alcuni mesi ad un Libro Bianco.

Il Libro Verde contiene analisi e riflessioni sulle tematiche relative all'inserimento di persone con particolari difficoltà occupazionali. L'obiettivo del Libro Verde è arrivare a proporre una nuova "agenda" politico-strategica a supporto dello sviluppo delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, per sostenere le sfide che i cambiamenti nei rapporti sociali ed economici porranno loro nel prossimo futuro. Il documento si conclude, infatti, con una serie di proposte a livello europeo, nazionale e locale relative agli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi. Le proposte riguardano sia l'allargamento delle categorie di soggetti svantaggiati previsti oggi dalla legge 381/91, sia proposte finalizzate a favorire l'inserimento dei lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro aperto al termine del loro periodo di formazione in cooperativa.

CASA CONFORT

La soluzione per rendere più solida la propria casa. Da Assimoco.

Presso l'Agenzia di Assicurazioni Agemoco Brescia Srl trovi **CASA CONFORT**, l'Assicurazione Globale che garantisce la massima serenità alla tua casa e alla tua famiglia.

Oltre ai danni da incendio, scoppio, bufere, trombe d'aria, ecc... **CASA CONFORT** copre anche i danni più frequenti:

- le piccole emergenze che richiedono l'intervento di un fabbro, un elettricista, un idraulico, vengono risolte chiamando un numero verde attivo 24 ore su 24;
- perdite d'acqua, guasti all'impianto elettrico o eventuale smarrimento delle chiavi di casa;
- i danni provocati dal fulmine al televisore o al computer;
- i danni causati ad appartamenti di terzi dalla perdita d'acqua della lavatrice;
- i danni provocati da un membro della famiglia a terzi nelle più svariate circostanze legate alla normale vita di relazione.

Chiedi maggiori informazioni: **Agemoco Brescia Srl**

Sede di Brescia - Via Ferramola, 30 - 25121 - Brescia
Tel. 0303776972 fax 0302807356 e-mail: info@agemoco.it

Sede di Montichiari - Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS)
Tel. 0309981321 fax 0309650420
e-mail: info.montichiari@agemoco.it



E' un prodotto creato da:

Assimoco
Assicuriamo Valori



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa precontrattuale e le Condizioni Contrattuali.